

XIX legislatura

A.S. 995:

“Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2024

n. 122



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 995: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL122, febbraio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1 e 2 (<i>Autorizzazione alla ratifica (Art. 1); Ordine di esecuzione (Art.2)</i>).....	1
Articolo 3, comma 1 (<i>Disposizioni di coordinamento</i>).....	2
Articolo 3, comma 2	6
Articolo 3, comma 3	6
Articolo 3, comma 4	7
Articolo 3, comma 5	7
Articolo 3, comma 6	8
Articolo 3, commi 7 e 8	9
Articolo 4, comma 1 (<i>Giurisdizione e legge applicabile</i>)	9
Articolo 4, commi 2 e 3	13
Articolo 4, comma 4	15
Articolo 4, comma 5	15
Articolo 4, commi 6-19	20
Articolo 5, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni organizzative</i>)	25
Articolo 5, comma 3	26
Articolo 5, commi 4 e 5	28
Articolo 5, comma 6	31
Articolo 5, comma 7	36
Articolo 5, comma 8	37
Articolo 5, comma 9	39
Articolo 5, comma 10	44
Articolo 6, comma 1 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	46
Articolo 6, comma 2	51
Articolo 6, comma 3	51
Articolo 6, comma 4	53
Articolo 6, comma 5	57
Articolo 6, comma 6	62
Articolo 6, comma 7	63
Articolo 6, commi 8 e 9	65

PREMESSA

Si segnala che ampie parti della relazione tecnica fanno riferimento diretto al Protocollo internazionale allegato al disegno di legge e anche il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in alcuni casi ascrive effetti al Protocollo e in altri casi a una corrispondente disposizione attuativa del disegno di legge, rendendo con ciò poco leggibile il quadro delle spese ascrivibili ai singoli interventi.

Per agevolare la lettura, nella presente nota le informazioni fornite dalla relazione tecnica e le parti del prospetto riepilogativo degli oneri riferite al Protocollo sono state riportate nelle corrispondenti norme del disegno di legge.

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articoli 1 e 2

(Autorizzazione alla ratifica (Art. 1); Ordine di esecuzione (Art.2))

L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo in esame, concluso lo scorso 6 novembre a Roma tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica "per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo.

L'articolo 13 del Protocollo dispone che il medesimo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note (Paragrafo 1). È previsto che il Protocollo resti in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente Protocollo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni (Paragrafo 2) e ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore (Paragrafo 3).

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che gli articoli recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fatto a Roma il 6 novembre 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il mero contenuto ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, comma 1 **(Disposizioni di coordinamento)**

La disposizione provvede all'individuazione alle lettere a)-i) delle Autorità competenti a fini dell'esecuzione del Protocollo d'intesa.

In particolare, sono individuate le seguenti autorità.

- alla lettera a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;
- alla lettera b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;
- alla lettera c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- alla lettera d), la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di protezione internazionale; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di trenta previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- alla lettera e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;
- alla lettera f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;
- alla lettera g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;
- alla lettera h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;
- alla lettera i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica. Per quanto riguarda le aree si tratta dell'“Area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure d'ingresso” e dell'“Area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano”.

La RT riferisce che la norma disciplina l'attribuzione delle competenze amministrative ai fini dell'esecuzione del Protocollo, individuando strutture aventi sede a Roma.

La scelta di Roma è frutto di una ponderata valutazione comparativa che ha tenuto conto dei diversi fattori in gioco ed in particolare delle “economia di scala” che si generano presso la Capitale, sia in termini di risorse umane a disposizione che di coordinamento con le Amministrazioni centrali, fondamentali soprattutto nelle fasi applicative iniziali del Protocollo.

Si prevede inoltre, nell'ambito delle strutture in Albania, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma al fine di assicurare le esigenze funzionali delle attività di polizia, di un nucleo di polizia giudiziaria che opera ai sensi del codice di procedura penale e di un nucleo di polizia penitenziaria, nonché di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine appositamente istituito.

Riferisce che gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono quelli di seguito riepilogati.

Quanto alle lettere a), b) e c) evidenzia che le norme disciplinano le competenze rispettivamente del prefetto di Roma, del Questore di Roma e della Questura di Roma e non comportano maggiori oneri, in quanto le competenze ivi attribuite vengono esercitate con le risorse a legislazione vigente.

Sulla lettera d) rileva che la norma comporta maggiori oneri derivanti dall'istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma (fino a 5) per far fronte alle nuove domande di protezione internazionale derivanti dall'attuazione del Protocollo.

Per tali finalità sono previsti i seguenti maggiori oneri:

- servizio di interpretariato: 1 milione per l'anno 2024 e 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);
- gettoni di presenza: 1 milione per l'anno 2024 e 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);
- costi di gestione dei nuovi collegi: 570.000 euro per l'anno 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).

Sulla lettera e) sottolinea che la norma dispone la creazione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma.

Rinvia, per gli effetti finanziari all'articolo 5, comma 2.

Quanto alla lettera f) rileva che ivi si disciplina la creazione di un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo. Per le esigenze di tale nucleo sono previste le seguenti unità di personale: 10 operatori della Polizia di Stato per esigenze DAC; 5 operatori della Polizia di Stato per esigenze DCPD.

Precisa che la stima dei relativi oneri, connessi all'invio in missione, è ricompresa nella stima delle esigenze di personale indicata in relazione all'articolo 7 del Protocollo, alla cui trattazione rinvia (cfr. articolo 6, comma 4, del disegno di legge).

In merito alla lettera g) ribadisce che ivi si dispone la creazione di un nucleo di polizia penitenziaria presso le strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo.

Poi, rileva che i bisogni e le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il funzionamento del nuovo istituto penitenziario in Albania ed i relativi costi sono descritti in relazione all'articolo 4, comma 11, del disegno di legge per quanto riguarda la realizzazione della struttura e le sue spese di funzionamento, e in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo in relazione alle esigenze di personale in missione.

Quanto alla lettera h) segnala che ivi si stabilisce la competenza del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio per i provvedimenti di competenza del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria.

Evidenzia che da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le competenze verranno svolte con le risorse a legislazione vigente.

Sulla lettera i) conferma che ivi si istituisce uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

Per i costi di realizzazione delle strutture, rinvia ai costi di realizzazione, a cura del Ministero dell'interno, della struttura al Porto di Shengjin, presso i cui locali sarà prevista un'area a disposizione dell'Usmaf. Per i costi di funzionamento dell'Usmaf, rinvia alla trattazione dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del Protocollo (cfr. articolo 6, comma 5, del disegno di legge). Infine, per le spese di missione rinvia alla trattazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo (cfr. articolo 6, comma 4, del disegno di legge).

Durante l'esame in prima lettura, **il rappresentante del Governo**, ha affermato che: “per quanto riguarda la stima dei costi connessi al servizio di interpretariato e alla corresponsione di gettoni di presenza per i componenti delle cinque nuove sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che potranno essere istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del disegno di legge di ratifica (...) essa si basa sulla media della spesa storica per le medesime voci sostenuta nel biennio 2022-2023 dai collegi di Roma, Milano, Genova e Catania, ritenuti rappresentativi, pari a 200.000 euro l'anno per i servizi di interpretariato e a 98.000 euro annui per i gettoni di presenza, opportunamente maggiorata in base al numero medio di funzionari in servizio presso i medesimi collegi e ipotizzando lo svolgimento di una doppia seduta collegiale giornaliera. In tale ambito, (...) la stima dei costi relativi alle spese di funzionamento delle predette cinque nuove sezioni è stata effettuata considerando sia i costi medi di gestione ordinaria dei collegi ritenuti rappresentativi, opportunamente maggiorati in considerazione del numero medio di funzionari assegnati, quantificando conseguentemente una spesa annua di 90.000 euro, sia le spese per l'allestimento di dieci postazioni aggiuntive, quantificate in complessivi 80.000 euro.”¹

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica allegato alla RT originaria non espone valori in relazione alle disposizioni in esame. Tuttavia, il rappresentante del Governo ha segnalato, durante l'esame in prima lettura, che nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento gli oneri imputati all'articolo 3 del Protocollo devono intendersi riferiti all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Si riportano quindi gli oneri che nel prospetto originario erano riferiti all'articolo 3 del Protocollo.

¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 23 gennaio 2024.

(milioni di euro)

Art.	Descrizione norma		e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
art. 3 Prot.	Istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma –	servizio di interpretariato			1,0	1,5	1,5			1,0	1,5	1,5			1,0	1,5	1,5
		gettoni di presenza			1,0	1,5	1,5			1,0	1,5	1,5			1,0	1,5	1,5
		costi di gestione dei nuovi collegi			0,6	0,9	0,9			0,6	0,9	0,9			0,6	0,9	0,9

Al riguardo, sulle lettere a), b), c) e h), posto che la RT prevede che il prefetto, il questore di Roma e il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio potranno esercitare le relative competenze con le sole risorse già previste dalla legislazione vigente, e, dunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si rammenta che tali assicurazioni di invarianza andrebbero supportate con dati ed elementi idonei a provarne la sostenibilità.

Dato che il comma 1 dell'articolo 4 prevede espressamente che al migrante ospite nelle Aree A e B dislocate in Albania si applichi integralmente la normativa vigente in Italia per i rifugiati, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle risorse degli uffici delle Autorità indicate dalle norme in esame e all'eventuale riprogrammazione delle risorse. Sul punto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità da accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione di dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Sulla lettera d), concernente la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, pur considerando gli elementi forniti dal rappresentante del Governo, sarebbero utili ulteriori chiarimenti. Innanzitutto, andrebbero forniti chiarimenti sulla scelta dei collegi di Roma, Milano, Genova e Catania per la stima delle spese, in base alla media storica dei loro costi. Inoltre, andrebbe esplicitato il procedimento di calcolo utilizzato, dato che sui costi indicati in 200.000 euro annui per i servizi di interpretariato e in 98.000 euro annui per i gettoni di presenza è stata operata una maggiorazione non precisata nella sua entità.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, si riscontra l'ammontare totale sulla base dei parametri forniti durante l'esame in prima lettura, tuttavia posto che anche in questo caso è stata operata una maggiorazione rispetto ai costi di funzionamento dei cinque collegi presi a parametro, sarebbe utile esplicitare l'ammontare di tale maggiorazione.

In merito alla lettera e), si rinvia all'articolo 5, comma 2.

Sulla lettera f), premesso che la RT rinvia alla stima degli oneri effettuata per la creazione di un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per cui è previsto il reclutamento di n. 10 operatori

della Polizia di Stato per esigenze DAC e di n.5 operatori della Polizia di Stato per esigenze DCP, precisandosi che la stima dei relativi oneri è ricompresa nella stima delle esigenze di personale indicata in relazione all'articolo 7 del Protocollo, si rinvia al comma 10 dell'articolo 5.

Quanto alla lettera g), relativamente agli oneri previsti per la creazione di un nucleo di polizia penitenziaria presso le strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, precisando la RT che ai relativi fabbisogni, si provvede nell'ambito delle specifiche esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il funzionamento del nuovo istituto penitenziario in Albania, i cui costi sono stimati in attuazione di quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, si rinvia al comma 11 dell'articolo 4.

Infine, sulla lettera i), dal momento che la RT si limita a confermare l'istituzione di uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si rinvia per i costi di realizzazione all'articolo 6, comma 1, lettera a), per i costi di funzionamento all'articolo 6, comma 5, e per le spese di missione all'articolo 6, comma 4.

Articolo 3, comma 2

La disposizione stabilisce che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma stabilisce l'obbligo di condurre nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo esclusivamente le persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.

Afferma che da tale disposizione, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che dalla norma potrebbero discendere maggiori oneri di funzionamento per l'utilizzo di mezzi delle autorità italiane, per lo spostamento fino alle aree previste dal Protocollo, qualora le distanze di viaggio fossero mediamente più lunghe rispetto ai viaggi effettuati finora.

Peraltro maggiori oneri per il trasferimento migranti sono quantificati dalla RT al Protocollo (articolo 4, paragrafo 3), trattata all'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 5 del disegno di legge in esame a cui si rinvia.

Articolo 3, comma 3

La norma prevede che ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo siano equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal

decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

La RT ribadisce che la norma equipara le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Da tale disposizione, che reca esclusivamente un'equiparazione a fini giuridici, di natura quindi ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3, comma 4

La norma dispone che le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo siano equiparate ai punti di crisi (*hotspot*), allestiti nei luoghi dello sbarco per consentire assistenza, *screening* sanitario, identificazione e fornire informazioni previste dall'articolo 10-*ter*, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri di permanenza per il rimpatrio, disciplinati dall'articolo 14 del medesimo testo unico.

La RT ribadisce che la norma prevede che le strutture *ad hoc* previste dall'allegato 1, punti A) e B) del Protocollo, sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, mentre la struttura per il rimpatrio prevista dall'Allegato 1, punto B), del Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Assicura che da tale disposizione, che reca esclusivamente un'equiparazione a fini giuridici, di natura quindi ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3, comma 5

La norma prevede che al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione

internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La RT evidenzia che la norma dispone le modalità di rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti.

Conferma che l'attività è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015, e che gli adattamenti introdotti, che non comportano modifiche nei sistemi informatici, sono volti a garantire la possibilità di rilasciare la procura al difensore con modalità telematiche.

Afferma che la disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT assicura che l'attività in questione è già prevista dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 3, comma 6

La norma dispone che, in casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.

La RT regola le ipotesi eccezionali in cui il migrante può essere trasferito nel territorio nazionale. Oltre a trattarsi di ipotesi eccezionali e del tutto eventuali, i relativi oneri del trasferimento sono considerati nell'ambito delle previsioni di spesa per il funzionamento dei centri indicate in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo² (cfr. articolo 6, comma 5, del disegno di legge per la parte corrente e comma 1, lettera b, per la parte capitale).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

² Il Paragrafo 3 dell'articolo 4 del Protocollo stabilisce che le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse e che, nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. È altresì stabilito che i trasferimenti da e per le strutture medesime siano a cura delle competenti autorità italiane.

Al riguardo, pur trattandosi di casi eccezionali e secondo la RT del tutto eventuali, va notato che nella stima delle spese di trasferimento dei migranti (su cui si rimanda all'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 5 del disegno di legge) non è data autonoma evidenziazione di tali fattori d'oneri, per i quali pertanto non è possibile verificare se è stata ipotizzata una spesa specifica (contrariamente invece a quanto effettuato dalla RT in relazione all'articolo 4, comma 5, dove pure trattando di casi eccezionali è stata effettuata una stima di spesa).

Articolo 3, commi 7 e 8

Il comma 7 prevede che per l'attuazione del Protocollo le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Il comma 8 afferma che sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che gli articoli riguardano rispettivamente il regime dei contratti pubblici e l'impignorabilità dei crediti della Repubblica di Albania sorti in dipendenza dell'attuazione del Protocollo hanno natura ordinamentale e non sono pertanto suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita a prevedere, con alcune eccezioni, la deroga alla disciplina contrattualistica vigente (comma 7) e l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano in esecuzione del Protocollo (comma 8), non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 4, comma 1 ***(Giurisdizione e legge applicabile)***

La disposizione prevede che ai migranti di cui all'articolo 1, Paragrafo 1, lettera d), del Protocollo³ si applicano, in quanto compatibili: il decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni

³ L'articolo 1, Paragrafo 1, lettera d) del Protocollo, reca la nozione di "migranti" qualificandoli come "cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana".

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il decreto legislativo n. 251 del 2007 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), il decreto legislativo n. 25 del 2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), il decreto legislativo n. 142 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale), la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.

Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste altresì la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.

La RT al disegno di legge riferisce che la norma dispone quale sia la legge applicabile agli stranieri che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Protocollo. A costoro infatti, si applicano integralmente la normativa italiana e quella europea in materia di ammissione e permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (D.Lgs. 286/1998, D.Lgs. 251/2007, D.Lgs. 25/2008 e D.Lgs. 142/2015).

La giurisdizione è quella italiana e la competenza è assegnata alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e al Giudice di pace di Roma, che è oggetto di rafforzamento in termini di personale come indicato all'articolo 5.

Rileva che dal comma in esame discendono oneri per l'approntamento dei locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze civili.

a) Spazi supplementari da acquisire nel territorio del Comune di Roma e da destinare per la celebrazione delle udienze civili telematiche, da parte sia dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, che della sezione specializzata per la protezione internazionale del Tribunale di Roma, nell'ipotesi di dover accogliere:

-*Sezione specializzata*: n.48 unità di personale, composte da n. 10 magistrati e n. 38 amministrativi

- *Ufficio del giudice di pace*: n.16 unità di personale, composte da 6 magistrati e 10 amministrativi; si ritiene necessario allestire un immobile di circa 1.500 mq., dove svolgere le attività giurisdizionali e le connesse attività tecnico-amministrative. La connessa esigenza finanziaria può essere parametricamente stimata in circa 25 € al mq. al mese e, quindi, € 450.000 all'anno a titolo di canone di locazione immobiliare. A questo importo vanno aggiunti gli oneri di gestione (consumi di energia elettrica, di gas da riscaldamento, sicurezza e *facility management* – circa € 175.000 annui). Pertanto, il costo dell'edificio o degli edifici da acquisire in locazione per la celebrazione delle udienze civili telematiche è pari a circa € 625.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente). Per il 2024 l'onere è pari a 420.000 euro, calcolato in ragione

dei 2/3 della spesa occorrente per un anno intero (considerato che l'attivazione degli spazi dovrà avvenire a partire dal mese di maggio 2024 e che, trattandosi di spese per la messa a disposizione degli spazi, non sono realizzabili gradualmente nel corso del primo anno).

b) Ambienti, da realizzare in Albania, necessari per la celebrazione delle udienze civili telematiche, per cui si ipotizza la necessità di realizzare in territorio albanese 20 aule da destinare alla celebrazione delle udienze civili da parte sia del Giudice di pace che della Sezione specializzata. In particolare, le predette aule dovranno accogliere da 3 a 5 persone (persona trattenuta, l'agente di polizia, l'interprete e, in casi eccezionali, il/i difensore/i). Ciascuna aula di udienza avrà una superficie complessiva di circa 75 mq, con una superficie di impegno complessiva di circa 1.500 mq (75 x 20 = 1.500) per ciascuno modulo, da realizzare secondo le vigenti disposizioni.

L'intervento complessivo prevede la disposizione in 4 blocchi da 5 aule ciascuno, posizionati in modo frontale gli uni rispetto agli altri, prevedendo un percorso esterno, eventualmente da proteggere con portici. L'onere per l'edificazione degli spazi per le aule di udienza (comprese le 2 aule per l'udienza penale) è complessivamente quantificato in euro 1.000.000 per l'anno 2024 (conto capitale).

Per l'allestimento di ciascuna delle aule di udienza civile (acquisto banchi e sedie e libreria), è previsto un onere di 4.000 euro, pari complessivamente, per 20 aule, a euro 80.000 per l'anno 2024 (conto capitale).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori sul comma in esame, alcuni sono tuttavia mostrati all'articolo 4 del Protocollo e all'articolo 6, comma 1, lettera b), del disegno di legge, che qui si riportano:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Spazi supplementari da acquisire nel territorio del Comune di Roma e da destinare per la celebrazione delle udienze civili telematiche – canone di locazione e oneri di gestione			0,4	0,6	0,6		0,4	0,6	0,6		0,4	0,6	0,6

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto							
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
1	b	Allestimento di 22 aule da destinare alla celebrazione delle udienze in Albania (GIUSTIZIA)	S	K		1,0					1,0						1,0			
1	b	Ambienti, da realizzare in territorio albanese, necessari per la celebrazione delle udienze civili e penali telematiche – allestimento mobili e arredi (GIUSTIZIA)	S	K		0,2					0,2						0,2			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la RT espone l'esigenza di spazi supplementari da acquisire per la celebrazione di udienze civili telematiche da parte sia dell'ufficio del giudice di pace sia della sezione specializzata del tribunale di Roma che dovranno accogliere complessivamente 16 magistrati e 48 amministrativi. Gli spazi sono quantificati in 1.500 mq, pari agli spazi che saranno realizzati in Albania per la celebrazione delle udienze. A tale proposito, andrebbe chiarito se per le esigenze di allestimento in Roma si è tenuto anche conto degli spazi necessari oltre che per le udienze anche per gli uffici amministrativi o se invece per tali finalità si farà ricorso a spazi già esistenti.

Circa gli oneri esposti per la realizzazione degli ambienti in Roma, trovando riscontro i calcoli complessivi, andrebbero solo fornite informazioni circa la fonte del parametro di costo di 25€ al mq al mese e circa le ipotesi considerate per la stima degli oneri di gestione per consumi, sicurezza e gestione immobili, fornendo se possibile i valori storici medi di spesa di strutture analoghe. Andrebbe inoltre chiarito se sono state considerate le necessarie spese di arredo, non citate dalla RT per gli spazi in Roma ma solo per quelli in Albania.

Per quanto riguarda i fabbisogni stimati in relazione alla realizzazione di ambienti in Albania, per questi si prevede l'edificazione delle aule di udienza, mentre a Roma si prevede a tal fine la locazione di immobili. Posto che si stima un onere di 1 milione di euro per l'anno 2024, cui sono aggiunti gli oneri di allestimento (acquisto banchi e sedie e libreria) pari a 80.000 per l'anno 2024, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la procedura di quantificazione utilizzata.

Circa la classificazione come spesa corrente degli allestimenti in Roma e come spesa in conto capitale degli allestimenti in Albania, nulla da osservare⁴,

⁴ Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura presso la Commissione Bilancio della Camera il rappresentante del Governo ha chiarito che per "l'approntamento di locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze (...) e per gli interventi da realizzare in Italia la spesa è classificata di parte corrente, in quanto si tratta di oneri per canoni di locazione per l'utilizzo temporaneo di locali da adibire ad attività giudiziaria, mentre per gli interventi da realizzare in Albania la spesa è stata classificata in conto capitale, giacché si tratta di oneri riferiti all'approntamento di aule da destinare alla celebrazione delle udienze, mediante acquisizione di moduli abitativi, arredi e attrezzature". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 gennaio 2024, pagina 339

Articolo 4, commi 2 e 3

Il comma 2 dispone che lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sia tenuto al rilascio di una procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. È stabilito che la procura speciale sia trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. Si prevede che la procura speciale così rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.

Il comma 3 prevede che il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotti le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.

La RT evidenzia che le norme prevedono che il rilascio della procura e le comunicazioni con i difensori (sia scritte che verbali) siano effettuati mediante modalità telematiche.

La procura speciale rilasciata dallo straniero accolto nelle strutture previste dal Protocollo è trasmessa con comunicazione elettronica anche in copia informatica al difensore e alle autorità giudiziarie attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal responsabile della struttura come individuato dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge (comma 2).

Inoltre, viene assicurato allo straniero, tramite collegamento da remoto fra il luogo dove si trova lo straniero e quello dove si trova il difensore, il diritto a conferire con il proprio difensore con modalità audiovisive che rispettino i canoni di sicurezza e riservatezza della comunicazione (commi 3).

Gli oneri derivanti dalla predisposizione di reti, infrastrutture e collegamenti telematici sono quantificati complessivamente in euro 1.550.000 per l'anno 2024 e in euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente), così ripartiti:

- alla lettera a) connessione *internet* tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata (preliminarmente ipotizzata 1 Gb): costo stimato 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- alla lettera b) ampliamenti di allestimenti dei collegamenti telematici per le sezioni specializzate del Tribunale distrettuale e per gli uffici del giudice di pace nazionali: costo stimato 50.000 euro per l'anno 2024;
- alla lettera c) manutenzione dei sistemi informatici in Albania: costo stimato 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;

- alla lettera d) assistenza informatica nelle aule collocate in Albania: costo stimato in 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 sulla base dei valori correnti nel mercato italiano;
- alla lettera e) assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia: 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Precisa che la quantificazione sopra riportata attiene anche alle restanti disposizioni dell'articolo 4, di seguito più specificamente commentate, che fanno riferimento allo svolgimento con modalità telematiche di specifiche attività connesse con l'esercizio della giurisdizione civile o penale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori in relazione alle disposizioni in esame. Questi sono invece così esposti all'articolo 4 del Protocollo:

(milioni di euro)

Art.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4 Prot.	Connessione internet tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata			0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
	Ampliamenti di allestimenti dei collegamenti telematici per le sezioni specializzate del Tribunale distrettuale e per gli uffici del giudice di pace nazionali			0,1				0,1				0,1		
	Assistenza informatica nelle aule collocate in Albania (attuata mediante personale italiano)			0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
	Assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia			0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in relazione alle esigenze di connessione *internet* andrebbe chiarito come è stato stimato il fabbisogno di banda, indicato in 1 Gb, e come è stato calcolato il relativo costo; parimenti per gli ampliamenti di allestimenti di collegamenti degli uffici giudiziari situati nel territorio nazionale, per la manutenzione dei sistemi informatici in Albania e per l'assistenza informatica nelle aule in Albania e in Italia sarebbe utile illustrare il procedimento di quantificazione utilizzato, i parametri e le ipotesi assunte e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

Articolo 4, comma 4

Il comma 4 stabilisce che il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della presente legge sia proposto nel termine ordinario di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento (termine di cui all'art. 35-*ter* del D.Lgs. 25/2008).

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 4, comma 5

La disposizione prevede che l'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo e all'interprete (tale soggetto è stato aggiunto dalla Camera dei deputati), è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT riferita al testo iniziale evidenzia che la norma reca innanzitutto una clausola di natura generale, per la quale la partecipazione dell'avvocato del migrante avviene nell'aula di udienza dove si trova il giudice sempre con modalità audiovisive da remoto con il luogo dove si trova il migrante. Afferma che tale disposizione non comporta oneri maggiori di quelli già illustrati in relazione al comma 2. Sono tuttavia previste limitate eccezioni nel caso in cui non sia possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza risulti incompatibile con i termini del procedimento: in tale ipotesi viene assicurato all'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*), del Protocollo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Protocollo, un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura massima di euro 500, le cui condizioni saranno disciplinate con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si sono stabilite – in via prudenziale e in carenza di dati statistici puntuali (essendo le procedure accelerate in materia di protezione internazionale come disciplinate dal D.L. 20/2023 oggetto di statistica recente da parte del Ministero della giustizia) – le ipotesi che sottendono alla quantificazione degli oneri relativi al comma 5 in materia di patrocinio a spese dello Stato, per assicurare il diritto di difesa ai migranti, consentendo l'accesso alle strutture previste dal Protocollo agli avvocati e ausiliari che prestano consulenza e assistenza ai

richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.

Evidenzia che si sono assunte alcune ipotesi di base assunte come parametri ai fini della individuazione delle procedure interessate, la tipologia di spesa e i soggetti coinvolti nelle procedure nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, fermo restando che la misura del rimborso liquidato all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato per recarsi nelle aree di cui all'articolo 1, par. 1, lettera c), del protocollo è normativamente fissata nella misura massima di 500 euro per ciascuna trasferta (spese di soggiorno e spese di viaggio).

Conclude rappresentando che non si ascrivono inoltre ulteriori oneri a titolo di compensi ed onorari considerato che la relativa spesa sarebbe stata comunque sostenuta dalla amministrazione giudiziaria in relazione ai procedimenti trattati sul territorio italiano.

Per il settore civile, si elencano di seguito i parametri presi come riferimento sulla base di dati storici utilizzati in precedenti stime e dati storici relativi alle procedure (non aggiornate come già precisato, ma considerate in questa casistica per i fini della quantificazione):

a) procedure interessate:

- i. convalida del provvedimento di trattenimento del richiedente la protezione internazionale presso le strutture di cui all'articolo 4 del presente Protocollo;
- ii. presentazione dei ricorsi da parte del richiedente la protezione internazionale avverso le decisioni della Commissioni territoriale e nazionale;

b) partecipazione in presenza delle parti e degli altri soggetti (avvocato e interprete) alle procedure di cui al punto a), in percentuale rispetto alla modalità telematica (considerato il carattere eccezionale dell'udienza in presenza);

c) tipologia spesa: spese di trasferta con rimborso forfettario in base al decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011 (art. 4) pari a 125 euro al giorno;

d) indicazione del numero dei giorni udienza mensili pari a due e delle spese di viaggio A/R Roma-Tirana pari a circa 250 euro per un totale di un viaggio mensile per soggetto;

e) soggetti coinvolti nelle due procedure (convalida e ricorsi) per i quali occorre quantificare gli oneri in termini di rimborso spese di trasferta (viaggio e soggiorno): avvocati e interpreti;

f) moneta: euro;

g) misura massima del rimborso spese di trasferta per avvocato pari a 500 euro per una volta al mese.

E' stata effettuata una quantificazione distinta per la convalida e una per la presentazione dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione territoriale, partendo da un numero di procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale su base annua pari a 10.000, suddividendoli in quelli con accoglimento – decisioni Commissioni territoriali e quelli con mancato riconoscimento del trattenimento e ancora fra

procedimenti svolti in modalità telematica e quelli che richiedono la partecipazione in presenza di avvocati e interpreti come evidenziato nei due prospetti successivi:

Ipotesi PROCEDURA DI CONVALIDA

Numero Procedimenti annuali di riconoscimento protezione internazionale	% Accoglimento Decisioni Commissione territoriale	% Mancato riconoscimento e trattenimento con procedura accelerata	Procedimenti di convalida con modalità telematica	Procedimenti di convalida con partecipazione della parte e dell'avvocato in presenza	N. procedimenti mensili
	10%	90%	98%	2%	
10.000	1.000	9.000	8.820	180	15

Ipotesi PROCEDURA DI RICORSO AVVERSO DECISIONI CT

Numero Procedimenti annuali di riconoscimento protezione internazionale	% Accoglimento Decisioni Commissione territoriale	% Mancato riconoscimento e trattenimento con procedura accelerata	Procedimenti di ricorsi avverso decisioni CT con modalità telematica	Procedimenti di ricorsi avverso decisioni CT con partecipazione della parte e dell'avvocato in presenza	N. procedimenti mensili
	10%	90%	98%	2%	
10.000	1.000	9.000	8.820	180	15

Si è proceduto a calcolare gli oneri per l'assistenza ai richiedenti protezione internazionale, ipotizzando un costo unitario mensile lordo (spese di trasferta + spese di viaggio) per ciascun avvocato e ciascuno interprete pari ad euro 500, considerato aggiuntivo rispetto ai costi relativi agli onorari già a carico della Stato italiano, che su base annuale è pari ad euro 6.000, come di seguito riepilogato:

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura di convalida del provvedimento di trattenimento presso i CPR

Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza nel mese	Importo forfettario giornaliero unitario in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di viaggio mensili A/R Roma-Albania per un viaggio in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di trasferta complessive annuale lordo unitario in euro
Avvocati	15	2	125	250	250	500	6.000
Interprete	15	2	125	250	250	500	6.000
Totale	30	4	250	500	500	1.000	12.000

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura di ricorso avverso provvedimenti CT

Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza nel mese	Importo forfettario giornaliero unitario in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile	Spese di viaggio mensili A/R Roma-Albania per un viaggio in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di trasferta complessivo unitario annuale lordo in euro
Avvocati	15	2	125	250	250	500	6.000
Interprete	15	2	125	250	250	500	6.000
Totale	30	4	250	500	500	1.000	12.000

Alla luce dell'analisi svolta e rappresentata nei prospetti sopra riportati, evidenzia la quantificazione in via prudenziale relativa alla spesa complessiva per le trasferte (spese di soggiorno e di viaggio) dei soggetti coinvolti nelle procedure di convalida e di ricorso (avvocati e interpreti) nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato che risulta pari 2.160.000 per ciascuna procedura, per un totale di euro 4.320.000 all'anno.

Ipotesi spesa di trasferta complessiva personale (partecipazione in presenza) – patrocinio a spese dello stato nel protocollo Italia-Albania in materia di migranti

Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza nell'anno	Rimborso forfettario annuale unitario in euro	Onere spese di trasferta annuo lordo complessivo in euro per ciascuna procedura	N. procedure	Onere spese di trasferta annuo lordo complessivo in euro per le due procedure
Avvocati	180	12	6.000	1.080.000		
Totale	360	24	12.000	2.160.000	2	4.320.000

Anche per il settore penale, al quale si estende la previsione del comma in esame, vengono utilizzati gli stessi parametri di un costo unitario mensile lordo (spese di trasferta + spese di viaggio) per ciascun avvocato e ciascun interprete pari ad euro 500, considerato aggiuntivo rispetto ai costi relativi agli onorari già a carico della Stato italiano, che su base annuale è pari ad euro 6.000, come di seguito riepilogato:

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura penale di convalida dell'arresto per reati commessi in loco

Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	Ipotesi n. reati mensili	N. giorni udienza nel mese	Rimborso forfettario importo giornaliero unitario in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di viaggio mensili A/R Roma-Albania per un viaggio in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di trasferta complessive annuale lordo unitario in euro
Avvocati	15	90	2	125	250	250	500	6.000
Interprete	15	0	2	125	250	250	500	6.000
Totale	30	90	4	250	500	500	1.000	12.000

Si ipotizzano, in via prudenziale, gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di trasferta per le procedure di convalida nel settore penale, stimando un numero medio di reati

giornalieri pari a 3 per un totale di 90 reati mensili e un numero di avvocati e interpreti, pari a 15 mensili, per un totale complessivo annuo lordo di euro 2.160.000:

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura penale di convalida dell'arresto per reati commessi in loco

Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza all'anno	Rimborso forfettario annuale unitario in euro	Onere spese di trasferta annuo lordo complessivo in euro per procedura di convalida nel settore penale
Avvocati	180	12	6.000	1.080.000
Interprete	180	12	6.000	1.080.000
Totale	360	24	12.000	2.160.000

In conclusione, pertanto, dal comma 5 derivano oneri pari a euro 6.480.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (di cui 4.320.000 per il settore civile e 2.160.000 per il settore penale). Per l'anno 2024, si prevede un onere di 3.240.000 euro, in considerazione dell'ipotesi di un graduale raggiungimento della piena operatività delle strutture come esposto in relazione all'articolo 4 del Protocollo⁵.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori per la disposizione in esame. Tali valori sono tuttavia riportati all'articolo 6 del disegno di legge e per facilitare la lettura si espongono anche di seguito:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2, art.6	Spese di trasferta avvocato e interprete nella procedura di convalida del provvedimento di trattenimento presso i CPR, di ricorso avverso provvedimenti CT e di procedura penale di convalida dell'arresto				3,2	6,5	6,5		3,2	6,5	6,5		3,2	6,5	6,5

Al riguardo, andrebbero innanzitutto chiarite le ipotesi sottostanti ai casi individuati dalla norma di impossibilità di collegamento da remoto, posto che sono previsti stanziamenti proprio per i collegamenti telematici e l'assistenza informatica. Tra l'altro la relazione tecnica, considerando anche l'altro requisito normativo dell'incompatibilità

⁵ In realtà la RT all'articolo 4 del Protocollo non reca tali informazioni, che sono tuttavia rinvenibili nella parte dedicata all'articolo 7 del Protocollo. Per il primo anno si considera il 50% del costo a regime, nell'ipotesi che l'operatività delle strutture avvenga a partire dal mese di maggio, dopo il completamento della costruzione, e che la piena operatività si raggiungerà solo gradualmente nel corso dei mesi successivi (indicativamente, si considera che nel primo quadrimestre del 2024 le missioni siano pari allo 0%, nel corso del secondo quadrimestre siano pari al 50% della piena operatività, mentre nel terzo quadrimestre siano pari al 100% della piena operatività).

con il rinvio dell'udienza, ipotizza che nel due per cento dei procedimenti sia necessaria la presenza fisica dell'avvocato.

Inoltre, la RT ipotizza un numero di procedimenti annuali pari a 10.000: anche in questo caso andrebbe chiarito il metodo di calcolo, considerato che il Protocollo (articolo 4) prevede una presenza massima contemporanea di migranti pari a 3.000. Si osserva comunque che la RT presuppone che in tutti i casi di mancato accoglimento delle domande di protezione internazionale i soggetti interessati faranno ricorso, il che appare sicuramente prudenziale.

Dato che per il settore penale si ipotizza una media di reati giornalieri pari a 3 (a fronte di massimo 3.000 presenze), andrebbe illustrato il metodo di determinazione del parametro assunto e se vi siano dati storici a supporto di tale ipotesi.

Va poi rilevato che il testo come modificato in prima lettura attribuisce il diritto al rimborso forfetario di 500 euro a viaggio oltre che all'avvocato anche all'interprete, mentre il successivo articolo 6, comma 2, recante la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, non è stato modificato.

Tuttavia, mentre la RT di cui si dispone, riferita al testo non modificato, espone nelle tabelle iniziali dei procedimenti civili anche gli oneri per gli interpreti (e anche nelle parti discorsive include gli interpreti), nella tabella recante "Ipotesi di spesa di trasferta complessiva personale" considera solo gli avvocati, per un onere complessivo di 4.320.000 euro. Gli interpreti sono invece inclusi nella tabella finale recante gli oneri per i procedimenti penali. Inoltre, sempre con riferimento al settore civile, mentre nelle prime tabelle si ipotizzano due giorni di udienza al mese, nella tabella finale i giorni di udienza risultano dodici l'anno, quindi uno al mese. Andrebbe quindi fornito un chiarimento sull'inclusione o meno dell'onere per gli interpreti nei procedimenti civili e sul numero di giorni di udienza ipotizzati, oppure andrebbero aggiornati gli oneri alla luce della modifica approvata in prima lettura con conseguente modifica del successivo articolo 6, comma 2, ai fini di copertura.

Articolo 4, commi 6-19

Il comma 6 stabilisce che in deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

Il comma 7 prevede che nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto

nei suoi confronti in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

Il comma 8 dispone che quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.

Il comma 9 stabilisce che nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.

Il comma 10 afferma che se il reato per il quale si è proceduto all'arresto in flagranza non è compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.

Il comma 11 prevede che quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato debba essere immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.

Il comma 12 prevede che ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.

Il comma 13 stabilisce che fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale è sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti è assicurata con le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.

Il comma 14 prevede che l'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.

Il comma 15 dispone che i colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale debbano essere assicurati mediante collegamento audiovisivo.

Il comma 16 stabilisce che le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.

Il comma 17 prevede che i depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche.

Il comma 18 stabilisce che per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma.

Il comma 19 stabilisce che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce sui commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 che questi prevedono misure di natura essenzialmente ordinamentale relative alla sussistenza della giurisdizione penale italiana e allo svolgimento degli eventuali conseguenti procedimenti penali.

Evidenzia che per l'allestimento delle aule di udienza penale (i cui costi di realizzazione sono stati considerati nel comma 1 unitamente a quelli di realizzazione delle aule di udienza civile) si allestiranno due aule di udienza accoppiate, con ingresso del pubblico laterale. Il prefabbricato ad uso aule di udienza penale avrà una superficie complessiva di circa 250 mq per modulo, con una superficie di impegno complessiva di circa 500 mq.

Per l'allestimento di ciascuna delle aule di udienza penale (acquisto banchi e sedie, pedana, gabbia, microfoni), è previsto un onere di 50.000 euro, pari complessivamente, per 2 aule, a euro 100.000 per l'anno 2024 (conto capitale).

Gli oneri per il collegamento da remoto necessario allo svolgimento degli adempimenti per via telematica sono stati quantificati in relazione al comma 2, alla cui trattazione si rinvia.

Le restanti disposizioni dei commi in esame hanno natura procedurale e sono quindi disposizioni ordinamentali, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 11 rileva che la norma prevede, in caso di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, la messa immediata a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e pertanto è richiesta la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese.

La RT considera tutte le strutture e gli spazi necessari all'insediamento di una struttura penitenziaria capace di ospitare 20 detenuti. Il *layout* funzionale tiene conto di quanto previsto dal vigente ordinamento penitenziario e dai contributi pervenuti dagli altri uffici del Dipartimento.

Secondo tale schema la struttura penitenziaria occupa una superficie complessiva di circa 6.300 mq, di cui mq 2.214 coperta e mq. 4.086 scoperta. La volumetria complessiva è di circa 13.000 mc.

Rileva che in base a tali dati è stato effettuato un calcolo della spesa sulla base di costi parametrici desunti da alcuni progetti recenti elaborati nel quadro del PNC al PNRR. Tale calcolo porta ad una previsione finanziaria, per il solo importo dei lavori, di circa 8 milioni di euro per l'anno 2024 (conto capitale).

L'edificio detentivo, l'edificio destinato a servizi generali e l'edificio destinato a servizi centrali sono costituiti da un unico piano.

L'edificio destinato a caserma agenti e l'edificio destinato ad uffici direzionali e alloggi per il personale sono costituiti da 2 piani. L'edificio detentivo è costituito da n.

16 posti ordinari (di cui n. 2 destinati a persone con disabilità) e n. 4 posti detentivi destinati ad un regime di sicurezza.

Le strutture saranno realizzate in modo da rispettare le prescrizioni tecniche previste dagli *standard* nazionali ed internazionali relativi agli istituti di detenzione.

Rileva che alle spese per la realizzazione dell'istituto penitenziario sono da aggiungere poi ulteriori oneri per:

- a) mezzi per il trasferimento dei detenuti e del personale:

- 4 vetture radiomobili con livrea
- 2 vetture senza livrea per trasporto personale
- 4 furgoni trasporto ordinario detenuti
- 1 furgone trasporto disabili
- 1 pullman trasporto personale di almeno 20 posti
- 1 pullman trasporto detenuti di almeno 15 posti
- 1 pullman trasporto detenuti da 6 posti

- b) Dispositivi di controllo:

- portali *metal* e *cellphone detector* (uno per ogni accesso)
- dispositivi portatili *metal* e *cellphone detector* (almeno 10)
- dispositivi manuali *metal* e *cellphone detector* (almeno 5)
- macchine controllo pacchi a raggi X (uno per ogni varco)
- rilevatori di frequenza cellulari (almeno 5)

- c) Sistemi di telecomunicazioni.

La copertura radio *DapNet* proprietaria non è presente sul territorio albanese, così come anche il servizio di radiocomunicazione per le ff.pp. in standard Te.T.ra., per cui occorre prevedere un intervento in tal senso.

- d) Servizio vitto e cd. "sopravvitto" (la vendita di generi alimentari e di conforto non forniti dall'Amministrazione e acquistati dai detenuti).

Viene riportato di seguito il prospetto riepilogativo relativo alla stima delle singole voci di spesa di funzionamento, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prevede di sostenere per la gestione e il funzionamento della sezione detentiva, il cui onere ammonta complessivamente a 3.784.173 euro annui (parte corrente) (per il primo anno gli oneri sono considerati in ragione del 50% del totale, in considerazione dell'ipotesi di progressivo raggiungimento della piena operatività della struttura):

Spese di funzionamento – stima annuale

Spese per la gestione degli automezzi per trasporto detenuti	500.000
Carburante per automezzi	400.000
Traduzioni dei detenuti per visite urgenti e/o ricoveri in luogo esterno	200.000
Vitto dei detenuti	700.000
Vettovagliamento	300.000
Spese per pulizie locali	400.000
Spese di funzionamento per assistenza sanitaria detenuti	550.000
Materiale igienico- sanitario	270.000
Medicheria e Farmacia	284.173
Utenze telefoniche di servizio per il Responsabile ed i Vice responsabili	40.000
Spese di acquisto di beni di facile consumo	60.000
Dispositivi di controllo (<i>portal metal</i> e <i>cell phone detector</i> e rilevatori di frequenza cellulari e Strumenti per colloqui visivi a distanza)	80.000
Totale	3.784.173

Sul comma 18 afferma che si tratta di una disposizione di natura ordinamentale che attribuisce all'autorità giudiziaria di Roma la competenza sui reati per i quali il comma 6 stabilisce la giurisdizione italiana.

In merito al comma 19, la RT afferma che si dispone che lo straniero trattenuto nelle strutture detentive previste dal citato Protocollo possa rivolgere istanze o reclami scritti o orali, anche in busta chiusa, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Ai reclami orali il Garante potrà rispondere con collegamenti audiovisivi e gli oneri, del tutto eventuali, graveranno sul capitolo di spesa 1753 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, relativo alle spese per il funzionamento del Garante, ivi compresi i compensi ai componenti.

Conclude assicurando che la norma in esame non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori su tali commi. Tuttavia sono esposti i costi per la realizzazione e il funzionamento della sezione detentiva all'articolo 6 del disegno di legge e all'articolo 4 del Protocollo, costi che qui si riportano per agevolare la lettura:

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
1	a	Realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese (GIUSTIZIA)	S	K		8,0					8,0					8,0			

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
		Realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese – spese di funzionamento			1,9	3,8	3,8			1,9	3,8	3,8			1,9	3,8	3,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur non avendo particolari osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla RT e alla luce delle conferme acquisite nel corso dell'esame in prima lettura⁶, andrebbero comunque forniti chiarimenti sul metodo di determinazione del parametro di 20 detenuti, su cui poi è stata fondata la stima dei costi di realizzazione degli spazi, a fronte di un'ipotesi di 90 reati mensili stimata precedentemente dalla stessa RT.

Per quanto riguarda il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della previsione di neutralità finanziaria e non si formulano osservazioni.

Articolo 5, commi 1 e 2 **(Disposizioni organizzative)**

Il comma 1 stabilisce che il Ministero dell'interno individui tra il personale già in servizio i dipendenti che svolgano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonché i rispettivi vicari. È previsto che i soggetti di cui al primo periodo siano tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informino il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 (Immunità) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri).

Il comma 2 dispone che, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità delle diverse attività connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, è istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che le norme attengono rispettivamente alle modalità di individuazione dei “responsabili italiani” e alla costituzione di un nucleo nell'ambito della Questura di Roma.

Rileva che le disposizioni hanno natura organizzativa e ordinamentale.

⁶ A tale proposito, nel corso dell'esame svoltosi in Commissione bilancio, il rappresentante del Governo ha ribadito che la norma “prevede la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese, cui sono riconducibili, quanto a 3.784.173 euro annui spese di parte corrente, riferite al funzionamento della struttura, e, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2024, a spese in conto capitale, riferite alla realizzazione della struttura stessa. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 gennaio 2024, pagina 39.

Precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, dato che la RT precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, non sembrerebbe congrua la clausola di invarianza prevista, dato che vi sono oneri quantificati e coperti al successivo articolo 6, comma 4, del disegno di legge.

Inoltre, appare opportuna l'acquisizione di elementi di chiarificazione in merito agli oneri concernenti le generali attività di coordinamento svolte dal nucleo istituito ai sensi del comma 2. Ciò, in particolare, in quanto la RT all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo (riportata nella presente nota all'articolo 6, comma 4, del disegno di legge), pur evidenziando oneri connessi a personale, dirigenti, direttivi e prefettizi, non specifica quale aliquota di personale sarà destinata al nucleo di coordinamento in parola.

Articolo 5, comma 3

La disposizione prevede che per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), per gli anni 2024-2025, il Ministero dell'interno sia autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unità dell'Area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura speciale affidata alla commissione RIPAM di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applica la possibilità di prevedere di svolgere la sola prova scritta, come stabilito dall'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

La RT per le finalità previste autorizza il Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 45 funzionari. Il relativo onere annuo è stato quantificato sulla base della retribuzione annua *pro capite* fissata dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni centrali per il personale non dirigenziale 2019-2021, a cui va

aggiunto l'incremento contrattuale del 5,78% (che assorbe l'IVC 2022-2024) relativo alla tornata contrattuale 2022-2024, come specificato nella seguente tabella:

INTERNO												
MINISTERO DELL'INTERNO	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	FRD 2022 LS	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.554,76	30.015,18	11.519,83	41.535,01	923,41	42.458,42	2.454,10	44.912,51	45	2.021,063

In considerazione dei tempi tecnici per l'espletamento delle previste procedure di inquadramento delle 45 unità di funzionari si ipotizza, per il 2024, un rateo di spesa parametrato agli 8 dodicesimi della spesa complessiva a regime.

Di seguito il dettaglio degli oneri relativi al compenso per lavoro straordinario e per i buoni pasto. Per l'anno 2024 si ipotizza un rateo di spesa parametrato agli 8 dodicesimi della spesa complessiva a regime.

Posizione Economica	Tariffa oraria lordo dipendente	numero di ore (10 ore mensili per 11 mesi)	costo unitario straordinario lordo dipendente	Straordinario			
				Oneri Stato su straord.	Totale lordo oneri STATO	UNITA'	TOTALE
AREA FUNZIONARI	15,64	110,00	1.720,40	562,57	2.282,97	45	102.733,69

Buoni Pasto

Posizione Economica	costo buono pasto	numero di buoni pasto (5 a settimana per 48 settimane)	costo unitario straordinario lordo dipendente	UNITA'	TOTALE
AREA FUNZIONARI	7,00	240,00	1.680,00	45	75.600,00

Sono altresì autorizzate le seguenti spese:

	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025	Oneri complessivo 2024	Oneri complessivo a regime dal 2025
Spese concorso e funzionamento	250.000,00	67.369,00	20.211,00	317.369,00	20.211,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3	Reclutamento di 45 unità dell'area dei funzionari presso il Ministero dell'interno	Oneri assunzionali	S	C		1,3	2,0	2,0		1,3	2,0	2,0		1,3	2,0	2,0
		Effetti riflessi	E	TC						0,7	1,0	1,0		0,7	1,0	1,0
		Straordinari	S	C		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
		Effetti riflessi	E	TC						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		Buoni pasto	S	C		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
		Procedure concorsuali e oneri di funzionamento	S	C		0,3	0,0	0,0		0,3	0,0	0,0		0,3	0,0	0,0

Al riguardo, va preliminarmente osservato che la norma reca l'autorizzazione all'assunzione di personale presso il Ministero dell'interno (45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e delle Sezioni territoriali), con una specifica autorizzazione di spesa comprensiva della quantificazione degli oneri da sostenersi per le ore di straordinario e per i buoni pasto, di cui la RT fornisce i dati di quantificazione, che appaiono sostanzialmente congrui.⁷

Inoltre, dal momento che le disposizioni recano, in aggiunta alle pertinenti autorizzazioni di spesa relative agli oneri retributivi (comprensivi anche di quelli riferiti alle spese per lavoro straordinario e buoni pasto), anche quelle correlate allo svolgimento delle procedure di reclutamento concorsuale e di funzionamento, in considerazione degli elementi di riscontro forniti nel corso dell'esame in prima lettura⁸, non ci sono osservazioni da formulare.

Articolo 5, commi 4 e 5

Il comma 4 prevede che per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635

⁷ A tal proposito, il Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2021, indica in corrispondenza al personale della III Area, primo livello retributivo, una retribuzione "media" annua lorda di 34.843 euro, di cui 27.741 euro di componenti retributive del t.e. fondamentale (Tabellare, I.I.S. etc.) e 7.103 euro lordi per componenti accessorie, cui vanno aggiunti i contributi dell'8,8% a carico del dipendente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2021, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

⁸ Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione, ha riferito che "gli oneri correlati allo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 45 unità di funzionari presso il Ministero dell'interno sono stati quantificati sulla base della spesa storica riferita ad analoghe procedure, tenendo in considerazione il costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, ai quali sarà affidata l'organizzazione e la gestione della predetta procedura, mentre le spese di funzionamento derivanti dai reclutamenti di personale (...) sono state quantificate dalla RT in maniera forfetaria sulla base dei dati riferiti alla spesa storica". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 gennaio 2023, pagine 339-340.

annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

Il comma 5 prevede che per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità dell'area dei funzionari e 30 unità dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

La RT dispone sul comma 4 che, per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 10 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari del Comparto Funzioni Centrali. Di seguito le quantificazioni di costo unitario lordo e complessivo per il contingente indicato, considerato che per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2024) in relazione ai necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAP	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,58%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessori (lordo stato)	Ributazione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETTRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CONENCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2025)	Oneri 2024 (dal 1 maggio 2024)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.755,52	30.215,94	11.596,88	41.812,82	1.996,20	43.809,02	2.532,16	46.341,18	10	463.411,80	308.941,20

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025	Oneri complessivo 2024	Oneri complessivo a regime dal 2025
Spese concorso e funzionamento	300.000,00	23.170,59	4.634,12	323.170,59	4.634,12

Sul comma 5 riferisce che la norma dispone che, per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, è autorizzato per gli anni 2024 – 2025 ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante indizione di procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della attuale dotazione organica, un contingente di 18 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 30 unità da inquadrare nell'area degli assistenti.

Di seguito le quantificazioni di costo unitario lordo e complessivo per il contingente indicato, facendo presente che per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2024) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

FUNZIONARI	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	ONERI ANNO 2024 (dal 1° maggio)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
	33.501,93	1.958,49	4.755,33	30.215,75	11.596,80	41.812,55	1.996,20	44.282,44	2.559,53	46.841,97	18	562.103,64	843.155,46
ASSISTENTI	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	ONERI ANNO 2024 (dal 1° maggio)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
	19.351,97	1.612,66	3.635,76	24.600,39	9.441,63	34.042,02	1.996,20	36.038,22	2.083,01	38.121,23	30	762.424,60	1.143.636,90
ONERI TOTALI												1.324.528,24	1.986.792,36

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si è ipotizzato il costo di circa 250.000 euro per ciascuna procedura, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, a cui sarà necessario affidare il servizio di organizzazione e gestione dei concorsi.

Trattandosi di 2 procedure, una relativa ai funzionari e l'altra agli assistenti, sono stati indicati oneri concorsuali pari a 500.000 euro per l'anno 2024.

Per quanto concerne i maggiori oneri di funzionamento, si stima un costo di euro 66.227 per il primo anno (2024) e di euro 19.868 a decorrere dal 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
4	Reclutamento di 10 unità dell'area dei funzionari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DAP)	Oneri assunzionali	S	C		0,3	0,5	0,5		0,3	0,5	0,5		0,3	0,5	0,5
		Effetti riflessi	E	TC						0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2
		Procedure concorsuali	S	C		0,3				0,3				0,3		
		Oneri di funzionamento	S	C		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5	Reclutamento di 48 unità (18 funzionari e 30 assistenti) presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DOG)	Oneri assunzionali	S	C		1,3	2,0	2,0		1,3	2,0	2,0		1,3	2,0	2,0
		Effetti riflessi	E	TC						0,6	1,0	1,0		0,6	1,0	1,0
		Procedure concorsuali	S	C		0,5				0,5				0,5		
		Oneri di funzionamento	S	C		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame dispongono l'autorizzazione al reclutamento di due distinti contingenti da parte del Ministero della giustizia (rispettivamente per n. 10 e n. 48 unità complessive), e che la RT fornisce i quadri di calcolo degli oneri annui previsti per il 2024 e a decorrere dal 2025, completi dell'indicazione dei parametri retributivi di riferimento, dei dati inerenti agli effetti indotti e delle spese previste per lo svolgimento delle procedure concorsuali, dati che appaiono pienamente congrui⁹, nulla da osservare.

Andrebbero comunque forniti elementi aggiuntivi in merito ai criteri e parametri sottostanti la quantificazione degli importi indicati per far fronte alle spese concorsuali e alle spese di funzionamento, posto che la RT si limita a confermarne la dimensione quantitativa.

Articolo 5, comma 6

La norma per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, che il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità, con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del

⁹ A tale riguardo, da una lettura dei dati contenuti nel Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2021, emerge che in relazione al profilo professionale della III Area, livello retributivo iniziale, dal dicastero della giustizia viene indicata una retribuzione "media" annua lorda di 32.612 euro, di cui 26.023 euro riconducibili al trattamento fondamentale e 6.590 euro alle componenti accessorie cui vanno aggiunti i contributi dell'8,8% a carico del dipendente. Quanto al profilo professionale della II Area, livello retributivo iniziale, del dicastero della giustizia, il Conto indica una retribuzione "media" annua lorda di 27.508 euro, di cui 21.861 euro riconducibili al trattamento fondamentale e 5.647 euro alle componenti accessorie, cui vanno aggiunti i contributi dell'8,8% a carico del dipendente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del Personale al 2021, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.

La RT ribadisce che la norma autorizza l'assunzione di 10 magistrati ordinari. Evidenzia che il Tribunale di Roma vede una pianta organica di 286 posti di giudice ordinario, con una copertura di 237 magistrati e una percentuale di scopertura del 17% (fonte *Cosmag*).

La sezione civile XVIII del Tribunale di Roma, competente in materia di protezione internazionale, ha una pianta organica tabellare (pianta organica) composta da 13 giudici, 1 presidente di sezione (nel 2021 il monitoraggio presso l'ufficio evidenziava: 1 presidente di sezione, 10 magistrati e 1 magistrato applicato extra distrettuale per un totale di 11,5 a cui aggiungere in base al D.M 22.12.2022 n. 5 posti di magistratura ordinaria). Attualmente le presenze effettive sono di n.1 presidente di sezione e n. 9 giudici (di cui 1 coperto con interpello interno a seguito di aumento organico dall'ottobre 2023). Gli altri quattro posti di aumento organico non sono stati messi a concorso per il tramutamento interno dal Presidente del Tribunale di Roma per non scoprire i ruoli in altre sezioni civili e penali, ma potranno essere posti ad interpello soltanto quando sarà trasferito da altre sedi un congruo numero di magistrati.

Il CSM nello scorso mese di ottobre ha diramato un interpello per l'applicazione extra distrettuale di 10 magistrati in 6 Tribunali in cui si è verificato il maggiore incremento, destinando alla sezione per la protezione internazionale del Tribunale di Roma n. 1 posto. Si attende delibera del *plenum* dopo la scadenza del bando in data 20.10.2023 l'applicazione di un giudice proveniente da altro distretto per 18 mesi prorogabile eventualmente di 6 mesi con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 11 D.L. n.13 del 2017 con scadenza al 20 ottobre 2023. Sono inoltre assegnati alla sezione specializzata n. 5 GOP con compiti limitati e n. 16 funzionari dell'Ufficio per il processo (a tempo determinato con scadenza fine settembre 2024).

Ciò premesso si deve considerare che le cause di protezione internazionale sono nel computo degli indicatori per il PNRR e che realisticamente, oltre alla copertura delle attuali vacanze in pianta organica che attengono alla valutazione delle sopravvenienze e pendenze fino al 2022, per fare fronte nel 2024 e per tutta la durata dell'Accordo Italia-Albania alla prevedibile massa di sopravvenienze sulla sezione XVIII del Tribunale di Roma da definire nel merito in via prioritaria e caratterizzate da udienza di convalida da tenersi entro 48 ore e da sospensiva, è necessario un altro ampliamento della pianta organica di ulteriori 10 magistrati (il dato è riferito alla produttività media nazionale dei magistrati addetti al settore della protezione internazionale – circa 379 procedimenti annui – scaturente dalle analisi effettuate in occasione del decreto 22/12/2022 e di un adeguato e corrispondente numero di magistrati onorari – in difetto occorre procedere

ad un incremento dei magistrati togati nella misura, prudenziale, pari al 50% -) da porre in essere con decreto ministeriale previo parere del CSM.

Proiezione decennale per l'assunzione di 10 magistrati ordinari dal 1° maggio 2024

QUALIFICA	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	10	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2024	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	330.826,77	504.483,32
		0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	2	12.676,20	126.761,95	
		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	46.894,60	
Magistrato ordinario HH03	2025	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	10	63.380,98	633.809,75	849.876,33
		0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	2	15.503,53	155.035,30	
	2026	13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	61.031,28	
		0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	930.211,80	991.243,08
	2027	13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	61.031,28	
		0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	10	77.517,65	775.176,50	999.600,78
1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	2	16.060,71	160.607,10			
13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	63.817,18			
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2028	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	4	32.121,42	321.214,20	1.201.434,97
		0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	695.758,08	
		1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	1	10.047,45	100.474,53	
	2029	13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	83.988,16	
		1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	1.205.694,34	1.289.682,50
	2030	13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	83.988,16	
		1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	11	110.521,98	1.105.219,81	1.297.415,33
	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	1	10.434,09	104.340,95		
	2031	13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	87.854,57	
		2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	1.252.091,36	1.339.945,93
2032	13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	87.854,57		
	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	11	114.775,04	1.147.750,41	1.347.678,74	
3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	1	10.820,74	108.207,35			
2033	13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	91.720,98		
	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	1.298.488,23	1.390.209,22	
13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	91.720,98			

Rileva che il dato è poi commisurato al numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, comunicato informalmente nell'ordine di 20. Tale computo costituisce una stima per difetto sulla base dei parametri tecnici del citato DM 22.12.2022 (produttività media nazionale dei giudici addetti al settore della protezione internazionale), in quanto calcola la sopravvenienza in soli 3000 procedimenti in più all'anno.

Rammenta, quanto alle coperture effettive, che i risultati delle prove scritte del concorso a 500 posti di magistrato ordinario sono stati affissi all'albo in data 26 ottobre 2023, i candidati idonei sono stati 626 su 3606 e le prove orali inizieranno l'11 dicembre 2023 per cui il tirocinio non potrà iniziare prima del secondo semestre del 2024. I magistrati nominati con D.M 23 ottobre 2023, attualmente in tirocinio mirato fino al luglio 2024, hanno già scelto le sedi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
6	Reclutamento di 10 magistrati ordinari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Oneri assunzionali	S	C		0,5	0,8	1,0		0,5	0,8	1,0		0,5	0,8	1,0
6	Reclutamento di 10 magistrati ordinari presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Effetti riflessi	E	TC						0,2	0,4	0,5		0,2	0,4	0,5

Al riguardo, dal momento che la norma dispone un incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria, recando l'autorizzazione al reclutamento di un contingente aggiuntivo di n. 10 magistrati in relazione alle maggiori esigenze del Tribunale di Roma, calcolando una sopravvenienza di 3.000 procedimenti in più all'anno e posto che la produttività media di un magistrato è di circa 379 procedimenti l'anno, sarebbero opportuni alcuni chiarimenti. In particolare, si evidenzia che la RT relativa all'articolo 4, comma 5, stima 10.000 procedimenti annuali di riconoscimento della protezione internazionale rispetto ai 3.000 procedimenti in più sopra citati. Pertanto, sommando nella sezione specializzata del Tribunale di Roma i 10 magistrati attuali (più uno in arrivo) e i 10 del contingente aggiuntivo ed utilizzando il parametro di 379 procedimenti l'anno per magistrato, il contingente complessivo risulterebbe comunque insufficiente a coprire 10.000 procedimenti l'anno.

Per i profili di quantificazione degli oneri, si segnala che la RT fornisce i quadri di calcolo degli oneri annui previsti per il 2024 e a decorrere dal 2025, completi dell'indicazione dei parametri retributivi di riferimento relativi alla progressione retributiva in una proiezione decennale, che si presentano pienamente congrui¹⁰ e

¹⁰ Il Conto annuale del Personale elaborato dalla R.G.S., aggiornato al 2021, evidenzia per i magistrati ordinari i seguenti valori della retribuzione "media": 138.764 euro annui di cui 123.421 euro di componenti del t.e.

conformi alle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità allorché si sia in presenza di personale in regime di diritto pubblico, evidenziandone altresì gli effetti indotti. Pertanto nulla di particolare da osservare.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che nel calcolo degli oneri retributivi siano stati considerati anche gli adeguamenti triennali disposti per effetto del D.P.C.M. 6 agosto 2021 recante “Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati” a decorrere dal 1° gennaio 2023¹¹.

Articolo 5, comma 7

Si prevede che in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.

La RT ribadisce che la norma prevede che il CSM deliberi l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare in aggiunta a quelli già individuati per le esigenze dell'Ufficio del giudice di pace di Roma, competente per le attività procedurali previste dal Protocollo di cui si è detto sopra.

Precisa che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si provvederà nell'ambito della dotazione organica fissata per la magistratura onoraria con D.M. 22 febbraio 2018, come modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 234 del 2021, attraverso le risorse finanziarie già stanziare sul capitolo 1362 del Ministero della giustizia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, considerando la presenza di una clausola di invarianza e posto che la RT si limita a fornire l'indicazione del capitolo di bilancio da cui attingere per i nuovi posti di giudice onorario di pace, andrebbe fornita la stima del numero di posti aggiuntivi e dell'onere unitario annuo da confrontare con la quota di risorse disponibili sul capitolo di bilancio. Si segnala che il capitolo citato reca uno stanziamento di competenza di circa 238 milioni di euro, di cui però sarebbero disponibili circa 100 milioni¹².

“fondamentali” (Tabellare, I.I.S etc.) e 15.343 euro di componenti del t.e. “accessorie”. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

¹¹ Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021.

¹² Fonte: *Data Warehouse* RGS consultato il 31/1/2024.

Articolo 5, comma 8

La norma dispone che per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio USMAF di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di n.5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e di n.6 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. È previsto che il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio USMAF può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per cui l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.

La RT evidenzia che il dispositivo stabilisce che, per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio USMAF di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del protocollo, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di infermiere e due con il profilo di funzionario amministrativo.

Per le esigenze dell'ufficio speciale USMAF distaccato sul territorio albanese si ipotizza la necessità di un contingente di personale composto da 5 dirigenti medici di cui 1 dirigente medico con incarico di struttura complessa con funzioni gestionali e di coordinamento e n. 4 dirigenti medici con incarico di struttura semplice e funzioni di coordinamento oltreché da 4 infermieri e 2 unità con profilo amministrativo.

La stima tiene conto di uno scenario ipotetico di arrivi di circa 800 migranti per evento, e non conoscendo la frequenza con cui si susseguiranno gli eventi, al fine di garantire un adeguato riposo psicofisico degli operatori, si ritiene possano essere necessari almeno due *team* medico-infermiere così da turnare nelle 24 ore.

Di seguito le quantificazioni di costo unitario lordo e complessivo per il contingente indicato, considerata l'operatività di tale unità a partire dal mese di maggio 2024.

MINISTERO DELLA SALUTE	Stipendio CCNL 2018-2021	Tredicesima	Indennità di ammortamento	Totale fondi ereditato (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38%	Totale	Trattamento economico accessorio (lordo statale)	Rettorizzazione pro capite sociale (liquidazione e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)		RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivi (a regime dal 2025)	Oneri 2024 (rateo maggio-dicembre)
Funzionari	23.503,93	1.958,49	4.529,48	29.989,90	11.518,12	41.508,02	1.967,55	43.467,57	2.512,43		45.980,00	6	276.880,60	183.926,88
	Stipendio CCNL 2018-2021	Rettorizzazione parte fissa (incarico struttura complessa)	Rettorizzazione di posizione variabile	Indennità specifica medica	Indennità per incarico struttura complessa	Rettorizzazione di risultato	Indennità di esonero (incarico struttura complessa)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato e indennità di esonero)	Rettorizzazione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivi (a regime dal 2025)	Oneri 2024 (rateo maggio-dicembre)
Dirigenti sanitari 356-dici (incarico struttura complessa)	47.015,77	13.745,11	26.900,00	8.476,34	10.218,00	14.967,48	18.473,29	51.754,27	191.559,26	11.071,60	202.621,86	1	202.621,86	135.981,24
	Stipendio CCNL 2018-2021	Rettorizzazione parte fissa (incarico struttura semplice)	Rettorizzazione di posizione variabile	Indennità specifica medica		Rettorizzazione di risultato	Indennità di esonero (tra 5 anni e 15 anni)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato e indennità di esonero)	Rettorizzazione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivi (a regime dal 2025)	Oneri 2024 (rateo maggio-dicembre)
Dirigenti sanitari - profilo medici (incarico struttura semplice)	47.015,77	12.033,00	12.200,00	8.476,34		6.973,28	10.167,99	38.203,72	133.070,20	7.691,46	140.761,66	4	583.666,64	375.364,42
TOTALE												11,00	1.041.548,50	694.365,66

Spese concorso e funzionamento

	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025
Spese concorso e funzionamento	105.000,00	133.334,00	200.000,00

Per l'espletamento delle procedure concorsuali, da svolgersi con strumentazione informatica, si è ipotizzato il costo di circa 35.000 euro per ciascuna procedura, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore a cui sarà necessario affidare il servizio di organizzazione e gestione dei concorsi. Trattandosi di 3 procedure sono stati indicati oneri concorsuali pari a 105.000 euro.

Per quanto concerne i costi connessi alla istituzione e al funzionamento dell'ufficio speciale in territorio albanese quali, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da affitti immobili, arredi, attrezzature informatiche e *software*, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e farmaci/vaccini si stima presuntivamente un costo annuo lordo di 133.334 nel 2024 e di euro 200.000 euro a decorrere dal 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
8	Reclutamento di 5 dirigenti sanitari (medici) e 6 funzionari (4 funzionari sanitari e 2 funzionari amministrativi) presso il MINISTERO DELLA SALUTE	Oneri assunzionali	S	C		0,7	1,0	1,0		0,7	1,0	1,0		0,7	1,0	1,0
		Effetti riflessi	E	TC						0,3	0,5	0,5		0,3	0,5	0,5
		Procedure concorsuali	S	C		0,1				0,1				0,1		
		Oneri di funzionamento	S	C		0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT in relazione agli oneri assunzionali in questione, da ritenersi sostanzialmente congrui¹³, nulla da osservare.

Andrebbero comunque forniti elementi aggiuntivi in merito ai criteri e parametri sottostanti la quantificazione degli importi indicati per far fronte alle spese concorsuali e alle spese di funzionamento, dal momento che la RT si limita a confermarne la dimensione quantitativa. Infine, si rammenta che la circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. impone l'acquisizione dei prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote considerate.

Articolo 5, comma 9

La disposizione stabilisce che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonché quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalità di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, n. 28 unità di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unità appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità appartenente all'area degli assistenti e 8 unità dell'area degli operatori. E' previsto che agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

La RT ribadisce che la norma autorizza l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) al completamento della propria dotazione organica mediante l'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato delle restanti n. 28 unità di personale, a valere sulla dotazione organica di n. 120 unità totali previste dal DM 56/2013.

¹³ A tale riguardo, da una lettura dei dati contenuti nel Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2021, emerge che in relazione al profilo professionale dirigenziale di I fascia dei ruoli del Ministero della salute (assegnatario di struttura "complessa"), si indica una retribuzione "media" annua lorda di 80.574 euro, di cui 47.561 euro riconducibili al trattamento fondamentale e 33.113 euro alle componenti accessorie cui vanno aggiunti i contributi dell'8,8% a carico del dipendente. Quanto al profilo professionale della III Area, livello retributivo iniziale, del medesimo dicastero, il Conto indica una retribuzione "media" annua lorda di 39.684 euro, di cui 26.170 euro riconducibili al trattamento fondamentale e 13.513 euro alle componenti accessorie, cui vanno aggiunti i contributi dell'8,8% a carico del dipendente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del Personale al 2021, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

La quantificazione degli oneri relativi al completamento della dotazione organica è riportata nella successiva tabella, con l'indicazione, per ogni profilo, degli importi su base annua delle voci stipendiali relative al trattamento economico fondamentale (per 13 mensilità), al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e Irap a carico dell'INMP. Considerati i tempi per l'attivazione delle procedure assunzionali, le immissioni in ruolo delle 28 unità di personale avverranno a decorrere dal 1° maggio 2024 con un impatto dell'onere pari a 8/12, mentre a decorrere dall'anno 2025 l'impatto è pari all'intero onere complessivo.

Per la copertura delle predette n. 28 unità è previsto l'espletamento di procedure concorsuali estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, il ricorso a graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, l'attivazione di procedure di mobilità nonché l'attivazione di procedure di stabilizzazione, secondo le normative vigenti in materia potenzialmente pari a n. 11 unità

Di seguito, si riporta il prospetto di dettaglio e complessivo degli oneri recati dall'attuazione della norma assunzionale, comprese le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali e di funzionamento recate dall'immissione in servizio del nuovo personale.

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

TOTALE UNITA' DA ASSUMERE	Onere anno 2024 per 28 unità (rateo 8/12)	Onere a regime a decorrere dall'anno 2025 per complessive 28 unità
28	1.248.724,67	1.873.087,00

Altre Spese	2024	a decorre dal 2025
Spese concorsuali	100.000,00	
Spese di funzionamento	62.436,23	18.730,87
TOTALE	162.436,23	18.730,87

Oneri complessivi anno 2024	1.411.160,90
Oneri complessivi a decorrere dall'anno 2025	1.891.817,87

Agli oneri assunzionali pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali pari a euro 100.000 per l'anno 2024 e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Durante l'esame in prima lettura¹⁴, **il rappresentante del Governo** ha assicurato che le risorse per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 6, lettera a), sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti:

¹⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 23 gennaio 2024.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
9	Reclutamento 28 unità di personale presso l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) (8 dirigenti medici, 1 dirigente PTA, 10 funzionari, 1 assistente, 8 operatori)	oneri assunzionali	S	C		1,2	1,9	1,9		1,2	1,9	1,9		1,2	1,9	1,9
		effetti riflessi	E	TC						0,6	0,9	0,9		0,6	0,9	0,9
		procedure concorsuali	S	C		0,1				0,1				0,1		
		oneri di funzionamento	S	C		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0

Al riguardo, in relazione agli oneri esposti dalla RT fino al 2027, va segnalato che il comma 7, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità prevede che in presenza di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la RT debba sempre accompagnarsi alla esposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle specifiche variabili eventualmente collegate ai soggetti beneficiari, in considerazione del relativo comparto di appartenenza.

Riguardo alle spese di funzionamento e per l'espletamento delle procedure concorsuali, andrebbero forniti elementi aggiuntivi in merito ai criteri e parametri sottostanti la quantificazione degli importi indicati. Infine, si rammenta che la circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.¹⁵ impone l'acquisizione dei prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote considerate.

Articolo 5, comma 10

La norma prevede che al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applichi, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Tale disposizione prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, recante la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Tale indennità –dovuta con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione – è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

Inoltre, la norma prevede che al medesimo personale si applichi quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Tale disposizione assicura l'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per i casi in cui non sia erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, a stipulare varie tipologie di polizze assicurative.

Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

¹⁵ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. I.G.B., Paragrafo 5, pagine 6-9.

La RT annessa al DDL iniziale prevede che al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quello previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per la quantificazione degli oneri, valutati in euro 29,0 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, rinvia a quanto evidenziato sull'articolo 7 del Protocollo. Il personale delle Forze armate per il quale non è previsto l'iniziale impiego potrà successivamente essere impiegato nel limite delle risorse di cui al presente comma.

La RT al paragrafo 7 dell'articolo 7 del Protocollo afferma che gli oneri necessari sono quantificati in relazione al numero di dipendenti italiani presenti nella struttura e in relazione agli oneri sostenuti, in una situazione simile, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le assicurazioni previste dall'articolo 211 del DPR n. 18/1967 cui l'articolo 5, comma 10, del disegno di legge di ratifica fa espressamente riferimento. L'attuale contratto in essere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la compagnia assicurativa aggiudicataria della procedura di selezione prevede per missioni brevi entro i 120 giorni continuativi 3,80 euro al giorno per la polizza sanitaria (tariffa uniforme per tutte le categorie di personale) e 4,07 euro al giorno per la polizza rischio vita/infortuni. In questo caso si considera prudenzialmente, ai fini della presente stima, la tariffa prevista per il personale dell'Arma dei Carabinieri (Ufficiali e Sottoufficiali), considerando il tipo di attività prevalentemente svolto dal personale di cui si tratta.

Di conseguenza sulla base delle giornate di missione previste, si calcolano i seguenti oneri (importi arrotondati, considerando per il primo anno il 50% del costo a regime sulla base delle medesime ipotesi indicate per la quantificazione degli altri oneri di missione):

	Unità	N. annuo	Unitario	2024	Dal 2025 al 2028
Interno (interforze)	500	365	7,87	718.138	1.436.275
Interno (altri)*	2	365	7,87	5.745	5.745
Giustizia (DAP)	46	365	7,87	66.068	132.137
Salute Usmaf	11	365	7,87	15.799	31.598
Salute INMP	12	365	7,87	17.235	34.471
Imprevisti (<i>forfait</i>)				77.015	59.774
TOTALE (arrotondato)				900.000	1.700.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori maggiori spese e maggiori entrate tributarie da effetti indotti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
10	Contingente di 500 unità di PS (INTERNO)	diarie			12,1	24,1	24,1		12,1	24,1	24,1		12,1	24,1	24,1
		effetti riflessi	E	TC					1,5	2,9	2,9		1,5	2,9	2,9
		viaggi, vitto e alloggio			12,2	24,4	24,4		12,2	24,4	24,4		12,2	24,4	24,4
	Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA)	diarie			1,1	2,2	2,2		1,1	2,2	2,2		1,1	2,2	2,2
		effetti riflessi	E	TC					0,1	0,3	0,3		0,1	0,3	0,3
		viaggi, vitto e alloggio			1,1	2,1	2,1		1,1	2,1	2,1		1,1	2,1	2,1
	Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE)	diarie			0,7	1,4	1,4		0,7	1,4	1,4		0,7	1,4	1,4
		effetti riflessi	E	TC					0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2
		viaggi, vitto e alloggio			0,8	1,7	1,7		0,8	1,7	1,7		0,8	1,7	1,7
	Missioni imprevedute (INTERNO, GIUSTIZIA E SALUTE)				0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Assicurazione per spese mediche personale italiano in missione				0,9	1,7	1,7		0,9	1,7	1,7		0,9	1,7	1,7	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe utile una conferma in merito alla congruità degli importi di spesa che in relazione ai fabbisogni sono stati ipotizzati come “valutati in”, atteso che in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente e delle ipotesi considerate, le disposizioni prefigurano il riconoscimento di diritti soggettivi perfetti da parte dei beneficiari, configurando – dal punto di vista contabile – il sostenimento di maggiori oneri di spesa giuridicamente obbligatoria. Infine, si rammenta che la circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. impone l’acquisizione dei prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l’indicazione delle aliquote considerate.

Articolo 6, comma 1 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 e dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo siano autorizzate le seguenti spese:

- alla lettera a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo di euro 31,2 milioni per l’anno 2024 in favore del Ministero dell’interno e di euro 8 milioni in favore del Ministero della giustizia;

La RT al disegno di legge iniziale non si sofferma nello specifico sulla disposizione. La RT all’articolo 4 del Protocollo invece reca una quantificazione degli oneri che qui si riporta. Il paragrafo 1 autorizza il Governo italiano a realizzare a proprie spese, nelle aree date in concessione ai sensi dell’articolo 3, una struttura per l’arrivo dei migranti (sita nel porto di Shengjin, punto A) dell’allegato 1) e una struttura per il loro trattenimento durante lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e di quelle

previste per il rimpatrio (nella località di Gjader, punto B). Dai sopralluoghi effettuati dalle competenti amministrazioni, gli oneri possono essere quantificati come segue.

Quanto all'Area A) Sito portuale di *Shengjin* (di competenza del Ministero dell'interno e comprendente i locali in cui sarà sistemato l'Usmaf dipendente dal Ministero della salute), rileva che in relazione alle infrastrutture disponibili, i lavori necessari possono essere indicati come segue: 1) energia elettrica: il sito è allacciabile alla cabina elettrica pubblica tramite cavidotto e pozzetti che attraversano l'area. Poiché sono frequenti i casi di *blackout*, è necessario dotare l'area di gruppi elettrogeni e gruppi di continuità; 2) servizio idrico: il sito è allacciabile all'acquedotto pubblico tramite condotta idrica in poliuretano presente in prossimità del perimetro nord. Poiché sono frequenti i casi, soprattutto nei mesi estivi, di sospensione delle forniture idriche, è necessario dotare l'area di serbatoi di accumulo; 3) impianto fognario: l'intera zona non è dotata di fogna pubblica; pertanto, per lo scarico delle acque nere è necessario realizzare un serbatoio di accumulo di idonea capacità da svuotare periodicamente con autospurgo o, in alternativa, è necessario realizzare un depuratore; 4) collegamento rete telefonica e rete *internet*.

Gli oneri conseguentemente preventivati per la realizzazione dei lavori necessari sono pertanto stimati come segue: a) realizzazione/allaccio infrastrutture: euro 200.000 per l'anno 2024 (conto capitale); realizzazione struttura: euro 3.000.000 per l'anno 2024 (conto capitale).

Sull'Area B, struttura B1) concernente il sito di *Gjader* (parte di competenza del Ministero dell'interno) evidenzia che si tratta di un'area incolta, di proprietà del Ministero della difesa albanese, con presenza di vegetazione spontanea e ruderi in muratura, cui si accede da un'unica strada. L'area ha una estensione complessiva di circa 77.000 mq ed è delimitata sui lati lunghi dalla strada e dal letto del fiume *Drin*. In relazione alle infrastrutture disponibili, i lavori necessari possono essere indicati come segue: 1) viabilità: è necessario ripristinare la strada di accesso che costeggia i lati lunghi dell'area, originariamente asfaltata; 2) energia elettrica: il sito è allacciabile alla rete elettrica pubblica a media tensione tramite cavi aerei. Poiché sono frequenti i casi di *blackout*, è necessario dotare l'area di gruppi elettrogeni per alimentare l'illuminazione esterna e di gruppi di continuità per *computer* e *server*; 3) servizio idrico: il sito è fornito di acqua potabile estratta da pozzo artesiano con pompa sommersa. La portata e la pressione dell'acqua potabile non sono sufficienti per alimentare l'intero centro. Pertanto, occorre prevedere serbatoi di accumulo con autoclave; 4) impianto fognario: l'intera zona non è dotata di fogna pubblica; pertanto, per lo scarico delle acque nere è necessario realizzare un serbatoio di accumulo di idonea capacità da svuotare periodicamente con auto spurgo o, in alternativa, è necessario realizzare un depuratore; 5) altre opere infrastrutturali: l'intera area non è urbanizzata, è necessario quindi procedere ad opere di sbancamento con taglio di alberi e arbusti con rimozione di radici, ceppaie e simili, demolizione dei ruderi esistenti e livellamento, oltre alla realizzazione di pavimentazione e viabilità, sia di accesso all'area che interna alla stessa; 6) collegamento rete telefonica e rete *internet*. Gli oneri conseguentemente preventivati per la realizzazione dei lavori necessari sono pertanto: a) realizzazione/allaccio infrastrutture: euro 8 milioni per l'anno 2024 (conto capitale); b)

realizzazione struttura: euro 20 milioni per l'anno 2024 (conto capitale), di cui euro 12 milioni per 4 strutture di trattenimento ed euro 8 milioni per struttura rinforzata per CPR.

Quanto al sito B2) di Gjader (parte di competenza del Ministero della giustizia) rileva che nell'ambito del sito di Gjader è prevista una struttura penitenziaria, per il cui costo di realizzazione rinvia alla trattazione dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	a)	Sito di <i>Gjader</i> – realizzazione/allaccio infrastrutture (INTERNO)	S	K		8,0				8,0				8,0			
		Sito di <i>Gjader</i> – realizzazione struttura (INTERNO)	S	K		20,0				20,0				20,0			
		Sito portuale di <i>Shengjin</i> – realizzazione/allaccio infrastrutture (INTERNO)	S	K		0,2				0,2				0,2			
		Sito portuale di <i>Shengjin</i> – realizzazione struttura (INTERNO)	S	K		3,0				3,0				3,0			
		Realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese (GIUSTIZIA)	S	K		8,0				8,0				8,0			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in relazione all'autorizzazione di spesa per 31,2 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno, si constata che la RT annessa al Protocollo espone l'insieme delle varie voci di costo per la strutturazione delle aree, in conformità con l'attuazione delle norme del Protocollo.

In proposito, appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi volti a dimostrare la congruità delle voci di spesa previste, con particolare riferimento ai parametri adottati nella stima, onde consentire una prima valutazione in merito alla coerenza degli importi quantificati rispetto alle caratteristiche delle strutture. Durante l'esame in prima lettura, il Governo ha affermato che la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei sopralluoghi e in considerazione dei costi "storici" relativi ad analoghe infrastrutture¹⁶.

Quanto al previsto impatto sui saldi, si rilevano spese in conto capitale i cui effetti come noto dovrebbero accompagnarsi ad un differente effetto d'impatto sui saldi tendenziali, mentre invece il prospetto riepilogativo espone effetti simmetrici su tutti i saldi. Pur considerando l'espressa deroga delle disposizioni vigenti in materia di appalti di cui al comma

¹⁶ Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame svoltosi in V commissione in sede consultiva durante l'esame svoltosi in prima lettura, ha assicurato che la quantificazione "è stata effettuata sulla base della valutazione delle spese sostenute in passato per la realizzazione in Italia di opere similari, con riferimento sia ai costi relativi alla sistemazione delle aree sia a quelli relativi alla realizzazione di strutture modulari, e che, con riferimento ai costi per la gestione e la manutenzione delle predette strutture, la stima riportata nella relazione tecnica è stata parimenti effettuata tenendo conto degli oneri sostenuti per analoghe strutture presenti in Italia, anche considerando le spese di gestione previste dal vigente schema di capitolato". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 gennaio 2024, pagine 338-339.

7 dell'articolo 3, che richiede comunque il rispetto della normativa europea, andrebbero fornite conferme in merito all'impatto atteso sui saldi per il solo 2024, posto che in presenza di spese in conto capitale gli effetti d'impatto sono di norma articolati in più annualità.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa per 8 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia, si riscontra che il totale dell'autorizzazione corrisponde agli oneri in conto capitale quantificati all'articolo 4, comma 11, del disegno di legge, a cui si rinvia.

- alla lettera *b*) per gli oneri di conto capitale e relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

La RT al disegno di legge non si sofferma nello specifico sulla disposizione. Tuttavia, la RT al protocollo espone i dati rilevanti per il Ministero dell'interno all'articolo 4, paragrafo 3, unitamente ad altri oneri di parte corrente. Per mantenere l'unità descrittiva, si riporta di seguito tutto il paragrafo.

Il paragrafo 3 prevede che i migranti possano entrare nel territorio albanese al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana e che le autorità italiane debbano trasferirli al di fuori del territorio albanese nel caso in cui venga meno il titolo della permanenza nelle strutture. La disposizione comporta maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S., come di seguito quantificati:

- motorizzazione: euro 6,4 milioni per l'anno 2024 (conto capitale);
- equipaggiamento e casermaggio: euro 300.000 per l'anno 2024 (parte corrente);
- telematica: euro 1,5 milioni per l'anno 2024 (parte corrente) e 900.000 annui per l'anno 2024 (conto capitale);
- noli di navi: euro 15 milioni per l'anno 2024 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).

La quantificazione degli oneri di parte capitale in favore del Ministero della giustizia è invece riportata dalla RT all'articolo 4 del disegno di legge cui si rinvia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

Co.	Lett	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	b	Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. – motorizzazione (INTERNO)	S	K		6,4					6,4					6,4		
1	b	Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. – telematica (INTERNO)	S	K		0,9					0,9					0,9		
1	b	Allestimento di 22 aule da destinare alla celebrazione delle udienze in Albania (GIUSTIZIA)	S	K		1,0					1,0					1,0		
1	b	Ambienti, da realizzare in territorio albanese, necessari per la celebrazione delle udienze civili e penali telematiche – allestimento mobili e arredi (GIUSTIZIA)	S	K		0,2					0,2					0,2		

Al riguardo, per quanto riguarda l’autorizzazione di spesa di 7,3 milioni di euro per l’anno 2024 in favore del Ministero dell’interno per oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali, si riscontra il totale di spesa con gli oneri esposti dalla RT al Protocollo.

Per i profili di quantificazione, si osserva che non è possibile effettuare una verifica dato che sono forniti soltanto gli importi complessivi di spesa per motorizzazione (6,4 milioni) e telematica (0,9 milioni) senza che siano indicati il procedimento di determinazione degli stessi, i dati e parametri alla base della stima, né i fabbisogni relativi. Andrebbe quindi fornita un’integrazione della RT recante innanzitutto una stima complessiva dei fabbisogni di trasporto dei migranti all’ingresso e in uscita del territorio albanese, fornendosi dati sulle previsioni di afflusso mensile, posto che dalle norme del Protocollo si può soltanto evincere che il numero massimo dei migranti presenti simultaneamente non può essere superiore a tremila (articolo 4 del Protocollo). Inoltre andrebbero forniti dati sull’eventuale presenza di risorse disponibili a legislazione vigente che possono essere destinate a soddisfare in parte le esigenze in esame.

In tal senso, anche con riferimento all’allontanamento dei migranti dal territorio albanese al termine del periodo di permanenza “massima” di cui articolo 9, paragrafo 1, del Protocollo¹⁷, dal momento che la RT afferma che la disposizione è neutrale, in quanto gli oneri derivanti dal trasferimento rientrano nelle ordinarie spese di gestione dei centri, andrebbero richieste documentate conferme in merito all’adeguatezza delle risorse previste a tal fine nell’ambito delle spese di funzionamento dei centri.

¹⁷ Il paragrafo 1 dell’articolo 9 del Protocollo stabilisce infatti che il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d’Albania in attuazione del presente Protocollo non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana, prevedendosi che le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedano all’allontanamento dei migranti dal territorio albanese. È altresì previsto che le spese relative a tali procedure siano totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa per 1,18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia, si riscontra che il totale dell'autorizzazione corrisponde agli oneri in conto capitale per dotazioni strumentali quantificati all'articolo 4 del disegno di legge, cui si rinvia.

Articolo 6, comma 2

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal comma 5 dell'articolo 4 (Diritto alla difesa del migrante), valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.

La RT non si sofferma nello specifico sulla disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti ed in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Spese di trasferta avvocato e interprete nella procedura di convalida del provvedimento di trattenimento presso i CPR, di ricorso avverso provvedimenti CT e di procedura penale di convalida dell'arresto				3,2	6,5	6,5		3,2	6,5	6,5		3,2	6,5	6,5

Al riguardo, si rinvia all'articolo 4, comma 5.

Articolo 6, comma 3

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo, e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo¹⁸, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.

L'Allegato 2 del Protocollo regola la misura e le modalità dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese: in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo (dettagliati alla sezione C); per gli eventuali oneri imprevidi indicati nello stesso Allegato 2 (dettagliati alla sezione D).

La sezione B dell'Allegato 2 prevede che la Parte italiana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, accrediti la somma di 16,5 milioni di euro nel conto speciale di tesoreria appositamente costituito dalla Parte albanese presso la tesoreria statale (denominato "Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria") quale anticipo forfettario dei rimborsi relativi al primo anno di applicazione del Protocollo.

¹⁸ L'articolo 10 del protocollo d'intesa prevede che le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti dal presente Protocollo, sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalità determinate dall'Allegato 2 (Paragrafo 1). Inoltre si stabilisce che l'Allegato 2 regola altresì le condizioni e le modalità con le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure amministrative innanzi alle competenti Autorità albanesi (Paragrafo 2).

Per quanto riguarda i rifinanziamenti di tale Fondo, la sezione E dispone che in ogni anno di vigenza del protocollo la Parte albanese comunichi alla Parte italiana (entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre) l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D dell'Allegato 2 sostenute nel semestre precedente, corredato dai giustificativi di spesa. Entro 45 giorni, la parte italiana versa l'importo richiesto nel Fondo, in modo che l'importo del conto speciale di tesoreria non possa essere inferiore a 16,5 milioni di euro.

La sezione F prevede la costituzione di un Fondo di garanzia a favore della Parte albanese, al fine di assicurare il rimborso delle spese previste dall'Allegato 2 ed eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende un conto corrente bancario dedicato al deposito delle risorse afferenti al Fondo di garanzia, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania. Le risorse prelevate da tale Fondo di garanzia possono essere accreditate solo al conto speciale di tesoreria di cui sopra.

La sezione G contiene disposizioni relative alla regolazione finale dei rimborsi, a seguito di denuncia del Protocollo o alla data di scadenza dello stesso.

Secondo la sezione H, le autorità competenti delle due Parti possono adottare, di comune accordo, uno o più manuali operativi. Inoltre, in deroga all'articolo 13 del Protocollo, l'Allegato 2 può essere modificato mediante intesa scritta delle Parti.

La RT non si sofferma sull'articolo 6, comma 3. Nel trattare l'allegato 2 al protocollo rinvia all'articolo 10 del protocollo. Su quest'ultimo afferma che stabilisce l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio nell'allegato 2. Si tratta in particolare delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 9 (costi servizi sanitari albanesi), dell'articolo 6, paragrafo 6 (costi della parte albanese per ricondurre i migranti nelle aree), dell'articolo 8, paragrafo 3 (costi per impiego mezzi e unità albanesi) e dell'articolo 12, paragrafo 2 (costi di rappresentanza legale, processuali e di risarcimento dei danni). Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 16,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Il calcolo per il 2024 tiene conto dei 16,5 milioni di euro di versamento obbligatorio iniziale sul fondo istituito presso la tesoreria albanese ai sensi della sezione B), paragrafo 4, dell'allegato 2 del Protocollo, a cui si aggiungono il versamento da effettuare sul fondo di garanzia previsto dalla sezione F) dell'allegato 2 del Protocollo, stimato in via prudenziale in 3 milioni di euro, ed un ulteriore versamento per la prima tranche di rimborso spese previsto avvenire entro il mese di ottobre 2024 ai sensi della sezione E) dell'allegato 2 del Protocollo, stimato prudenzialmente in 8,25 milioni di euro (metà del versamento iniziale ai sensi della sezione B), paragrafo 4, dell'allegato 2 al Protocollo).

A partire dall'anno 2025 viene invece valutato uno stanziamento annuo di 16,5 milioni pari alla somma del finanziamento iniziale. Ciò in quanto, la sezione E), paragrafo 3, dell'allegato 2 del Protocollo, prevede espressamente che, a seguito del versamento iniziale, l'importo del conto speciale presso la tesoreria albanese non potrà mai essere inferiore a 16,5 milioni di euro.

Durante l'esame in prima lettura¹⁹, il rappresentante del Governo ha evidenziato che la dotazione del Fondo “è stata fissata sulla base delle indicazioni fornite da parte delle autorità albanesi circa le risorse che potranno rendersi necessarie al fine di far fronte, nell'arco di un anno, alle spese preventivabili per le attività di sicurezza di competenza del Paese ospitante, per i ricoveri sanitari in ospedali albanesi e per eventuali spese di accoglienza in Albania in caso di domande di asilo presentate alle autorità albanesi oltre che a quelle italiane, il cui importo è stato calcolato sulla base del costo della vita e del livello delle retribuzioni prevalenti in Albania, tenendo conto anche del carattere eventuale di alcune delle spese previste”.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3	Alimentazione del conto di tesoreria albanese per il rimborso spese (articolo 10/Allegato 2 del Protocollo) all'Albania				25,0	16,5	16,5		25,0	16,5	16,5			16,5	16,5	16,5
3	Costituzione del fondo di garanzia (allegato 2 del Protocollo)				3,0				3,0							

Al riguardo, si rileva che la RT nell'ambito dell'illustrazione degli effetti finanziari del Protocollo reca soltanto gli importi complessivi senza indicazioni circa il procedimento di quantificazione dei suddetti oneri. Per quanto si tratti di parametri calcolati sulla base di indicazioni fornite dalle autorità albanesi, sarebbero utili maggiori indicazioni quantitative circa le ipotesi assunte distinguendo le spese per le attività di sicurezza di competenza del Paese ospitante, per i ricoveri sanitari in ospedali albanesi e per eventuali spese di accoglienza in Albania.

Articolo 6, comma 4

Il comma 4, inserito in prima lettura, prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo (per il personale italiano in Albania e le connesse spese sanitarie), valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.

La RT riferita al testo iniziale non si sofferma sull'articolo 6, comma 4, inserito all'esito della prima lettura. Si riporta di seguito la RT all'articolo 7 del Protocollo.

L'articolo 7, paragrafo 1 del Protocollo regola l'invio del personale italiano nella struttura. Dalla disposizione derivano gli oneri di seguito quantificati, in relazione ai costi di missione, viaggio e vitto e alloggio ove spettanti (importi arrotondati, trattandosi di stime su valori medi).

¹⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 gennaio 2024, pagina 339.

Salvo dove espressamente indicato, per il primo anno si considera il 50% del costo a regime, nell'ipotesi che l'operatività delle strutture avverrà a partire dal mese di maggio, dopo il completamento della costruzione, e che la piena operatività si raggiungerà solo gradualmente nel corso dei mesi successivi (indicativamente, si considera che nel primo quadrimestre del 2024 le missioni siano pari allo 0%, nel corso del secondo quadrimestre siano pari al 50% della piena operatività, mentre nel terzo quadrimestre siano pari al 100% della piena operatività: si tratta solamente di valori medi indicativi, la cui distribuzione nel corso dell'anno potrà variare in funzione delle concrete esigenze operative, nell'ambito del totale annuo preventivato per l'anno 2024). Le unità di personale sono da intendersi come "anni/persona", considerato che le strutture dovranno essere presidiate per tutto il tempo in cui saranno operative (in relazione a ciascuna amministrazione è indicata la frequenza prevista delle turnazioni).

a) Ministero dell'interno (il numero di personale occorrente è stimato in relazione a quello occorrente per la gestione di strutture analoghe in Italia, tenuto conto che i servizi di vigilanza al porto in occasione degli sbarchi e alle strutture, i servizi correlati alle esigenze della struttura di comando e controllo e gestione amministrativa e i servizi di vigilanza dell'armeria sono svolti da personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, mentre sono espletati esclusivamente dalla Polizia di Stato i servizi connessi con l'espletamento delle procedure amministrative relative agli stranieri demandate in base alla normativa vigente al Questore e agli uffici della Questura. In ogni caso al personale delle varie forze di polizia, a ordinamento civile o militare, compete il medesimo trattamento economico; quindi, la determinazione dell'aliquota relativa a ciascuna forza è ininfluenza ai fini della quantificazione degli oneri).

	Unità	Costo unitario	N. annuo	2024	Dal 2025 al 2028
Viaggio pers. interforze	500	200 (a)	24 (b)	1.200.000	2.400.000
Vitto e alloggio interforze	500	120 (e)	365	10.950.000	21.900.000
Diarie dirigenti interforze	11	176,71	365	354.745	709.491
Diarie direttivi interforze	5	156,49	365	142.797	285.594
Diarie altro pers. interforze	484	130,22	365	11.502.333	23.004.665
Viaggio A/R prefettizi (c)	2	300 (d)	24 (b)	7.200	14.400
Vitto e alloggio prefettizi	2	180 (f)	365	65.700	131.400
Diarie prefettizi	2	176,71	365	64.499	128.998
TOTALE				24.287.274	48.574.548

Si considera il costo A/R della tratta marittima Bari/Durazzo in cabina doppia (160 euro, più spese di un pasto all'andata e al ritorno per 40 euro complessivi)

Si ipotizza una turnazione del personale in missione ogni 15 giorni

Le missioni del personale prefettizio decorrono dal 1° gennaio 2024.

Si considerano il costo del biglietto aereo A/R (250 euro) e le spese di taxi (50 euro).

Si considera, sulla base dei costi storici verificati per l'Albania, il costo di 30 euro per pasto (60 euro giornalieri) e di 60 euro per l'alloggio a notte.

Si considera, sulla base dei costi storici verificati per l'Albania, il costo di 30 euro per pasto (60 euro giornalieri) e di 120 euro per l'alloggio in considerazione della categoria spettante per la qualifica.

b) Ministero della giustizia (il numero di personale occorrente per la struttura penitenziaria è stimato in relazione a quello previsto per la gestione di strutture presenti in Italia che possono contenere circa 20 detenuti; per la tenuta delle udienze civili e penali non si prevede

in via ordinaria l'effettuazione di missioni, in quanto l'articolo 4 del disegno di legge prevede la tenuta a distanza).

Descrizione	Unità	Costo unitario	N. annuo	2024	Dal 2025 al 2028
Viaggio personale DAP	46	200	12 (a)	55.200	110.400
Vitto e alloggio DAP	46	120	365	1.007.400	2.014.800
Diarie dirigenti DAP	1	176,71	365	32.250	64.499
Diarie commissari DAP	1	156,49	365	28.559	57.119
Diarie personale DAP	44	130,22	365	1.045.667	2.091.333
TOTALE				2.169.076	4.338.151

(a) Si ipotizza una turnazione del personale in missione una volta al mese

Le restanti ipotesi sono le medesime previste per il personale interforze inviato dal Ministero dell'interno.

c) Ministero della salute

	Unità	Costo unitario	N. annuo	2024	Dal 2025 al 2028
Viaggio personale Usmaf	11	300	24	39.600	79.200
Vitto e alloggio Usmaf	11	180	365	361.350	722.700
Diarie dirigenti Usmaf	5	176,71	365	161.248	322.496
Diarie non dirigenti Usmaf	6	156,49	365	171.357	342.713
Viaggio personale INMP	12	300	24	43.200	86.400
Vitto e alloggio INMP	12	180	365	394.200	788.400
Diarie dirigenti INMP	6	176,71	365	193.497	386.995
Diarie non dirigenti INMP	6	156,49	365	171.357	342.713
TOTALE				1.535.809	3.071.617

Sono assunte le medesime ipotesi previste per il personale prefettizio.

Per tenere conto di possibili missioni imprevedute anche di personale (civile e militare), si considera una spesa forfettaria pari a 107.841 euro per l'anno 2024 e a 115.684 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, da ripartire tra le amministrazioni considerate con le modalità indicate dall'articolo 6 del disegno di legge (v. *infra*).

Pertanto per le missioni, al netto degli oneri assicurativi (per i quali si veda *infra*) l'onere complessivo può essere riassunto nella seguente tabella:

	2024	Dal 2025 al 2028
Min. Interno	24.287.274	48.574.548
Min. Giustizia	2.169.076	4.338.151
Min. Salute	1.535.809	3.071.617
Imprevisti	107.841	115.684
	28.100.000	56.100.000

Il paragrafo 7 dell'articolo 7 prevede la copertura delle spese mediche per cure urgenti necessarie al personale italiano. Gli oneri necessari sono quantificati in relazione al numero di dipendenti italiani presenti nella struttura e in relazione agli oneri sostenuti, in una situazione simile, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le assicurazioni previste dall'articolo 211 del DPR n. 18/1967 cui l'articolo 5, comma 10, del disegno di legge di ratifica fa espressamente riferimento. L'attuale contratto in essere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la compagnia assicurativa aggiudicataria della procedura di selezione prevede per missioni brevi entro i 120 giorni continuativi 3,80 euro al

giorno per la polizza sanitaria (tariffa uniforme per tutte le categorie di personale) e 4,07 euro al giorno per la polizza rischio vita/infortuni. In questo caso si considera prudenzialmente, ai fini della presente stima, la tariffa prevista per il personale dell'Arma dei Carabinieri (Ufficiali e Sottoufficiali), considerando il tipo di attività prevalentemente svolto dal personale di cui si tratta.

Di conseguenza sulla base delle giornate di missione previste, si calcolano i seguenti oneri (importi arrotondati, considerando per il primo anno il 50% del costo a regime sulla base delle medesime ipotesi indicate per la quantificazione degli altri oneri di missione):

	Unità	N. annuo	Unitario	2024	Dal 2025 al 2028
Interno (interforze)	500	365	7,87	718.138	1.436.275
Interno (altri)*	2	365	7,87	5.745	5.745
Giustizia (DAP)	46	365	7,87	66.068	132.137
Salute Usmaf	11	365	7,87	15.799	31.598
Salute INMP	12	365	7,87	17.235	34.471
Imprevisti (forfait)				77.015	59.774
TOTALE (arrotondato)				900.000	1.700.000

I paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 7 prevedono alcune facilitazioni, in linea con le consuetudini internazionali, per l'ingresso ed il soggiorno del personale italiano che si reca in Albania per le finalità di cui al Protocollo in oggetto, ivi inclusa l'esenzione dalle imposte sui redditi e dai contributi per l'assistenza sociale previsti dalla legge albanese. Da tali disposizioni, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è aggiornato alle modifiche apportate in prima lettura e pertanto non considera la norma, aggiunta dalla Camera dei deputati

Si riportano comunque gli effetti ascritti dal prospetto riepilogativo all'articolo 5, comma 10 trattandosi degli oneri ricompresi nel fondo complessivo dell'articolo 6, comma 4:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
10	Contingente di 500 unità di PS (INTERNO) – diarie				12,1	24,1	24,1		12,1	24,1	24,1		12,1	24,1	24,1
	Contingente di 500 unità di PS (INTERNO) – Effetti riflessi	E	TC						1,5	2,9	2,9		1,5	2,9	2,9
	Contingente di 500 unità di PS (INTERNO) – viaggi, vitto e alloggio				12,2	24,4	24,4		12,2	24,4	24,4		12,2	24,4	24,4
	Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA) – diarie				1,1	2,2	2,2		1,1	2,2	2,2		1,1	2,2	2,2
	Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA) – Effetti riflessi	E	TC						0,1	0,3	0,3		0,1	0,3	0,3
	Contingente di 46 unità del DAP (GIUSTIZIA) – viaggi, vitto e alloggio				1,1	2,1	2,1		1,1	2,1	2,1		1,1	2,1	2,1
	Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE) – diarie				0,7	1,4	1,4		0,7	1,4	1,4		0,7	1,4	1,4
	Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE) – effetti riflessi	E	TC						0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2
	Contingente di 33 unità di personale USMAF e 36 unità di personale INMP (SALUTE) – viaggi, vitto e alloggio				0,8	1,7	1,7		0,8	1,7	1,7		0,8	1,7	1,7
	Missioni impreviste (INTERNO, GIUSTIZIA E SALUTE)				0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Assicurazione per spese mediche personale italiano in missione				0,9	1,7	1,7		0,9	1,7	1,7		0,9	1,7	1,7	

Al riguardo, non si formulano osservazioni in merito alla quantificazione dei suddetti importi che si possono considerare confermati e verificati alla luce dei dati e dei parametri a tal fine forniti dalla relazione tecnica.

Nulla da osservare con riguardo alle altre disposizioni dell'articolo (paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10) concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle relative disposizioni confermate dalla relazione tecnica.

Articolo 6, comma 5

Il comma 5, nel testo aggiornato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo da ripartire con la dotazione di 89.112.787 euro per l'anno 2024 e di 118.565.373 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. La dotazione complessiva del Fondo è destinata a far fronte agli oneri derivanti:

- dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo (relativamente al rimborso spese di viaggio e di soggiorno per il difensore del migrante, costituzione del fondo di garanzia dei rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese e oneri per articolo 7 Protocollo);
- dall'articolo 3, comma 1, lettera d) (istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma);

- di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 (spese giudiziarie, per la predisposizione di reti infrastrutture e collegamenti telematici, custodia cautelare in carcere)²⁰;
- di parte corrente derivanti dall'articolo 4 del Protocollo.

È stabilito che il fondo è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute.

La RT non si sofferma sul comma 5.

La RT all'articolo 4 del Protocollo, per gli oneri di parte corrente afferma quanto segue.

Il paragrafo 2, primo periodo, prevede che le strutture nelle aree date in concessione dallo Stato albanese a quello italiano siano gestite dalle competenti autorità italiane secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Sulla base dei sopralluoghi effettuati e dei parametri di riferimento desumibili dai costi storici di analoghe strutture sul territorio nazionale gli oneri derivanti dalla gestione delle strutture possono essere così quantificati (per i costi delle missioni del personale si rinvia alla trattazione dell'articolo 7).

A1) Struttura nel porto di Shengjin (di competenza del Ministero dell'interno)

- manutenzione: euro 70.000 per l'anno 2024 ed euro 100.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);

- costi di gestione: i costi di gestione, calcolati complessivamente per il sito di Shengjin e per quello di Gjader, ammontano a euro 4.400.700 per l'anno 2024 e di euro 6.556.200 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2028 (parte corrente).

- Spese apparati telematici per le entrambe le strutture: euro 100.000 per l'anno 2024 (parte corrente).

A2) Usmaf nel porto di Shengjin (di competenza del Ministero della salute). Le spese di gestione sono considerate nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dai paragrafi 6 e 7, cui si rinvia.

B1) Struttura a Gjader (parte di competenza del Ministero dell'interno):

- manutenzione: euro 700.000 per l'anno 2024 ed euro 1 milione annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).

- costi di gestione e apparati telematici: computati nell'ambito del costo complessivo indicato al punto A1) in termini complessivi per le strutture di Shengjin e Gjader.

B2) Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero della giustizia): rinvia per la quantificazione degli oneri a quanto indicato in relazione all'articolo 4 del disegno di legge.

B3) Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero della salute – INMP). Le spese di gestione sono considerate nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dai paragrafi 6 e 7, cui rinvia.

²⁰ In base delle informazioni contenute nella RT, gli oneri associati alle disposizioni citate nell'articolo 4 possono essere rinvenute: nel comma 1, cui viene associato un onere di 420.000 euro per l'anno 2024 e 625.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 per le spese di locazione di spazi supplementari nel comune di Roma da destinare alla celebrazione delle udienze civili telematiche; nei commi 2 e 3, relativi alla predisposizione di reti, infrastrutture e collegamenti telematici per un onere quantificato in 1,55 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; nel comma 11, per le spese di funzionamento afferenti alla sezione detentiva da realizzare nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese, per un onere pari a euro 1.892.087 per l'anno 2024 e a euro 3.784.173 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Sono poi riportati oneri di parte corrente in relazione al paragrafo 3 per:

- equipaggiamento e casermaggio: euro 300.000 per l'anno 2024 (parte corrente);
- telematica: euro 1,5 milioni per l'anno 2024 (parte corrente)
- nolo di navi: euro 15 milioni per l'anno 2024 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente)

Ulteriori oneri di parte corrente sono riportati in relazione ai paragrafi 6 e 7. I paragrafi 6 e 7, da considerare come un tutt'uno inscindibile, riguardano l'obbligo di istituire strutture sanitarie all'interno dei centri e di seguire le necessarie procedure per la quarantena, in caso di malattie infettive. Al riguardo è necessario distinguere le situazioni che possono sorgere nei due centri previsti dal Protocollo.

A) Porto di Shengjin. Al porto di Shengjin è necessario prevedere l'istituzione di uno speciale USMAF per la verifica delle condizioni sanitarie dei migranti all'arrivo. L'onere per la realizzazione delle strutture è incluso nell'onere previsto in relazione al paragrafo 1. Per i costi derivanti da arredi, attrezzature informatiche e *software*, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e farmaci/vaccini, si prevede in via forfettaria un onere di 270.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (parte corrente).

B) Sito di Gjader. La fornitura di servizi sanitari di base per le esigenze dei migranti rientra nel contratto che sarà stipulato con il gestore del centro ed è stata pertanto considerata nell'ambito della quantificazione del costo della gestione indicata in relazione al paragrafo 2.

Per le maggiori esigenze di funzionamento di INMP (prevalentemente per attrezzature informatiche e *software*, nonché per dispositivi medici e farmaci) legate alle attività di supporto e monitoraggio delle attività di assistenza sanitaria a favore dei migranti poste contrattualmente a carico del gestore del sito di Gjader si prevede, forfettariamente, un maggiore onere pari a 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (parte corrente).

I paragrafi 8 e 9 regolano il caso in cui sia necessario ricorrere, per la gravità delle patologie, al ricovero di migranti in strutture sanitarie albanesi. I relativi oneri saranno considerati in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato 2, come espressamente indicato all'articolo 4, paragrafo 9.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
5	Costituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'attuazione degli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4 della presente legge, nonché degli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo, di cui:	S	C		89,1	118,6	118,6		89,1	118,6	118,6		89,1	118,6	118,6

Il prospetto riporta anche l'impatto dell'articolo 4 del Protocollo, senza indicare tuttavia se si tratti di spese di natura corrente o capitale. Si riportano di seguito i valori:

(milioni di euro)

Art.	Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4 Prot.	Spazi supplementari da acquisire nel territorio del Comune di Roma e da destinare per la celebrazione delle udienze civili telematiche – canone di locazione e oneri di gestione		0,4	0,6	0,6		0,4	0,6	0,6		0,4	0,6	0,6
4 Prot.	Connessione internet tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
4 Prot.	Ampliamenti di allestimenti dei collegamenti telematici per le sezioni specializzate del Tribunale distrettuale e per gli uffici del giudice di pace nazionali		0,1				0,1				0,1		
4 Prot.	Manutenzione dei sistemi informatici in Albania		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
4 Prot.	Assistenza informatica nelle aule collocate in Albania (attuata mediante personale italiano)		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
4 Prot.	Assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
4 Prot.	Realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese – spese di funzionamento		1,9	3,8	3,8		1,9	3,8	3,8		1,9	3,8	3,8
4 Prot.	Sito portuale di Shengjin – manutenzione (INTERNO)		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1

Art.	Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4 Prot.	Sito di Gjader – manutenzione (INTERNO)		0,7	1,0	1,0		0,7	1,0	1,0		0,7	1,0	1,0
4 Prot.	Sito portuale di Shengjin e sito di Gjader – costi di gestione (INTERNO)		4,4	6,6	6,6		4,4	6,6	6,6		4,4	6,6	6,6
4 Prot.	Sito portuale di Shengjin e sito di Gjader – apparati telematici (INTERNO)		0,1				0,1				0,1		
4 Prot.	Sito di Gjader – attrezzature informatiche e software, dispositivi medici e farmaci (SALUTE – INMP)		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
4 Prot.	Sito portuale di Shengjin – arredi, attrezzature informatiche, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e vaccini/farmaci, trattamento di missione del personale, assicurazioni, viaggi (SALUTE – USMAF)		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
4 Prot.	Sito portuale di Shengjin – attrezzature, dispositivi medici, farmaci e vaccini (SALUTE – INMP)		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
4 Prot.	Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. – equipaggiamento e casermaggio		0,3				0,3				0,3		
4 Prot.	Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. – telematica (parte corrente)		1,5				1,5				1,5		
4 Prot.	Maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S. – noli di navi		15,0	20,0	20,0		15,0	20,0	20,0		15,0	20,0	20,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che la norma provvede all’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno per la copertura tra l’altro dei fabbisogni inerenti le spese di funzionamento delle strutture nelle Aree individuate dal Protocollo, durante l’esame in prima lettura il Governo si è limitato ad affermare che la quantificazione è stata effettuata sulla base dei sopralluoghi e in considerazione dei costi “storici” relativi ad analoghe infrastrutture²¹.

Per quanto riguarda le spese per nolo navi di cui all’articolo 4 del Protocollo e pari a 15 milioni per l’anno 2024 e a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, andrebbero forniti chiarimenti sul procedimento di determinazione delle stesse e dei relativi fabbisogni. Si rinvia alle considerazioni già svolte all’articolo 6, comma 1, lettera b). Andrebbe inoltre chiarito se sono state considerate le presumibili maggiori spese di carburante per l’utilizzo delle navi noleggate.

²¹ Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame in prima lettura svoltosi in V commissione in sede consultiva, ha assicurato che la quantificazione “è stata effettuata sulla base della valutazione delle spese sostenute in passato per la realizzazione in Italia di opere similari, con riferimento sia ai costi relativi alla sistemazione delle aree sia a quelli relativi alla realizzazione di strutture modulari, e che, con riferimento ai costi per la gestione e la manutenzione delle predette strutture, la stima riportata nella relazione tecnica è stata parimenti effettuata tenendo conto degli oneri sostenuti per analoghe strutture presenti in Italia, anche considerando le spese di gestione previste dal vigente schema di capitolato”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 gennaio 2024, pagine 338-339.

Articolo 6, comma 6

Il comma 6, alle lettere a)-n), stabilisce che agli oneri di cui al comma 1 (realizzazione delle strutture e altri oneri in conto capitale), pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri:

- Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;
- Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;
- Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;
- Ministero della difesa per 2.297.905 euro;
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;
- Ministero della cultura per 3.844.975 euro;
- Ministero della salute per 3.204.146 euro;
- Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
5	Riduzione Tabella B – MEF	S	K		-18,3				-18,3				-18,3		
5	Riduzione Tabella B – MLPS	S	K		-2,0				-2,0				-2,0		
5	Riduzione Tabella B – MAECI	S	K		-2,2				-2,2				-2,2		
5	Riduzione Tabella B – MIM	S	K		-3,6				-3,6				-3,6		
5	Riduzione Tabella B – MASE	S	K		-3,4				-3,4				-3,4		
5	Riduzione Tabella B – MIT	S	K		-1,6				-1,6				-1,6		
5	Riduzione Tabella B – MUR	S	K		-3,9				-3,9				-3,9		
5	Riduzione Tabella B – DIFESA	S	K		-2,3				-2,3				-2,3		
5	Riduzione Tabella B – MASAF	S	K		-1,4				-1,4				-1,4		
5	Riduzione Tabella B – MIC	S	K		-3,8				-3,8				-3,8		
5	Riduzione Tabella B – SALUTE	S	K		-3,2				-3,2				-3,2		
5	Riduzione Tabella B – TURISMO	S	K		-2,0				-2,0				-2,0		

Al riguardo per i profili di copertura, si segnala che ciascuno dei menzionati accantonamenti presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024 e che la somma degli importi imputati ad ognuno di essi corrisponde all'onere complessivo oggetto di copertura.

Articolo 6, comma 7

Il comma 7 prevede la copertura degli oneri, derivanti dalla costituzione del Fondo per gli oneri di parte corrente di cui al comma 5, e dalle assunzioni autorizzate dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in:

- 94.856.475 euro per l'anno 2024;
- 125.351.115 euro per l'anno 2025;
- 125.492.482 euro per l'anno 2026;
- 125.500.839 euro per l'anno 2027;
- 125.702.673 euro per l'anno 2028;
- 7.225.548 euro per l'anno 2029;
- 7.233.281 euro per l'anno 2030;
- 7.275.811 euro per l'anno 2031;
- 7.283.544 euro per l'anno 2032;
- 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Per tali oneri si provvede:

- alla lettera a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004;

- alla lettera b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

- alla lettera c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri:

– Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

– Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

- Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La RT non si sofferma sulle disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Lett	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
6	a	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		-15,0					-15,0				-15,0				
	b	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C			-5,5	-5,6				-5,5	-5,6			-5,5	-5,6		
	c	Riduzione tabella A	MEF	S	C		-10,3	-18,8	-18,8			-10,3	-18,8	-18,8		-10,3	-18,8	-18,8	
			MIMIT	S	C		-0,2	-9,3	-9,3			-0,2	-9,3	-9,3		-0,2	-9,3	-9,3	
			MLPS	S	C		-6,4	-8,2	-8,2			-6,4	-8,2	-8,2		-6,4	-8,2	-8,2	
			GIUSTIZIA	S	C		-3,9	-3,5	-3,5			-3,9	-3,5	-3,5		-3,9	-3,5	-3,5	
			MAECI	S	C		-14,9	-17,7	-17,7			-14,9	-17,7	-17,7		-14,9	-17,7	-17,7	
			MIM	S	C		-2,6	-1,8	-1,8			-2,6	-1,8	-1,8		-2,6	-1,8	-1,8	
			INTERNO	S	C		-1,7	-5,9	-5,9			-1,7	-5,9	-5,9		-1,7	-5,9	-5,9	
			MASE	S	C		-1,9	0,0	0,0			-1,9	0,0	0,0		-1,9	0,0	0,0	
			MIT	S	C		-8,4	-11,7	-11,7			-8,4	-11,7	-11,7		-8,4	-11,7	-11,7	
			MUR	S	C		-9,3	-10,9	-10,9			-9,3	-10,9	-10,9		-9,3	-10,9	-10,9	
			DIFESA	S	C		-7,1	-8,2	-8,2			-7,1	-8,2	-8,2		-7,1	-8,2	-8,2	
			MASAF	S	C		-8,3	-15,6	-15,6			-8,3	-15,6	-15,6		-8,3	-15,6	-15,6	
MIC	S	C		-0,1	-0,8	-0,8			-0,1	-0,8	-0,8		-0,1	-0,8	-0,8				
SALUTE	S	C		-0,1	-0,4	-0,4			-0,1	-0,4	-0,4		-0,1	-0,4	-0,4				
TURISMO	S	C		-4,6	-7,2	-7,2			-4,6	-7,2	-7,2		-4,6	-7,2	-7,2				

Al riguardo, per i profili di copertura, sulle lettere a) e b) (FISPE e Fondo esigenze indifferibili), in considerazione delle conferme acquisite in prima lettura²² in merito alle disponibilità libere da impegni a valere sugli stanziamenti con riferimento alle autorizzazioni di spesa richiamate, iscritte nel bilancio dello Stato per il triennio 2024/2026 e a decorrere, nonché, relativamente alla sola lettera b), anche a valere sulle autorizzazioni di spesa a tale titolo previste dalla normativa vigente per il biennio 2027/2028, circa l'adeguatezza delle

²² Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 gennaio 2024, pagina 340.

rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa eventualmente già programmati per le medesime annualità, non ci sono osservazioni.

Con riferimento alle riduzioni di spesa a valere sugli accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente indicati alla lettera c) si rileva che ciascuno di essi presenta le occorrenti disponibilità e che la somma di essi corrisponde all'ammontare delle risorse indicate.

Articolo 6, commi 8 e 9

Il comma 8 prevede che in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il comma 9 dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT evidenzia sul comma 7 che la norma prevede che in caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del Protocollo²³, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo, va rilevato che le norme del Protocollo stabiliscono che al termine della durata prevista dello stesso Protocollo la Parte italiana dovrà restituire le aree e allontanare tutti i migranti dal territorio albanese²⁴, altresì stabilendosi che, salvo che una parte comunichi la propria intenzione di non rinnovarlo alla scadenza, sia rinnovato tacitamente²⁵. A tale proposito il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁶, ha confermato che "le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo oggetto di ratifica, che prevedono l'allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese all'atto della cessazione del Protocollo medesimo, saranno attuate nell'ambito delle risorse destinate ai trasferimenti previsti dagli articoli 4, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, del Protocollo medesimo". Alla luce delle assicurazioni intervenute, nulla da osservare.

²³ Il Paragrafo 2 dell'articolo 13 del Protocollo prevede che lo stesso abbia la durata di 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il Protocollo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni.

²⁴ L'articolo 11 dell'Allegato 1 al Protocollo prevede che al termine del Protocollo, la Parte italiana restituisca le Aree alla Parte albanese, la quale non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate e che la Parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del Protocollo.

²⁵ L'articolo 13 dell'Allegato 1 al Protocollo 1 stabilisce che il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note e resti in vigore per 5 anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare. È previsto un rinnovo tacitato alla scadenza per un ulteriore periodo di 5 anni e che ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore.

²⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 23 gennaio 2024, pagina 338.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2024

[Nota di lettura n. 111](#)

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (**Atto del Governo n. 101**)

"

[Nota di lettura n. 112](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (**Atto del Governo n. 105**)

"

[Nota di lettura n. 113](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (**Atto del Governo n. 107**)

"

[Nota di lettura n. 114](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (**Atto del Governo n. 106**)

"

[Nota di lettura n. 115](#)

A.S. 974: "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina"

"

[Nota di lettura n. 116](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (**Atto del Governo n. 102**)

"

[Nota di lettura n. 117](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (**Atto del Governo n. 109**)

"

[Nota di lettura n. 118](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (**Atto del Governo n. 108**)

"

[Nota di lettura n. 119](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (**Atto del Governo n. 110**)

"

[Nota di lettura n. 120](#)

A.S. 986: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico"

"

[Nota di lettura n. 121](#)

A.S. 996: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)